

Mensile - n. 9 - Ottobre 1977

Sped. abb. post. gr. III/70

VITA SOMASCA



Rivista dell'Ordine dei Padri Somaschi

UFFICIALE DELLA CURIA GENERALIZIA FASCICOLO 209

Rivista dell'Ordine dei Padri Somaschi

UFFICIALE DELLA CURIA GENERALIZIA
Piazza Tempio di Diana, 14 - 00153 ROMA

OTTOBRE 1977
FASCICOLO 209

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Atti del P. Generale e Consiglio pag. 129

DALLE PROVINCE

Capitolo Provinciale C.A. e Messico - Atti » 137

SUSSIDI PER IL RINNOVAMENTO

Parrocchie affidate ai Religiosi (P. Mario Vacca) » 143

IN MEMORIAM

P. Stefano Turco (Dall'omelia del P. G. Boeris) » 151

NOTIZIE

I - La causa di Beatificazione di fr. Righetto Cionchi » 154

II - Storia del Collegio Reale di Genova
(Recensione di P. S. Raviolo) » 157

III - Il P. Giovanni Muzzitelli
nel filiale ricordo di P. B. Stefani » 159

Parte ufficiale

ATTI DEL PADRE GENERALE E CONSIGLIO

Consiglio Generale allargato ai Provinciali - Roma, 16 maggio 1977.

Sono presenti, oltre al padre Generale e Consiglieri generali, i padri Provinciali Romano, Lombardo - Veneto, Ligure - Piemontese, il Viceprovinciale di Spagna, il padre Odasso, delegato del Provinciale di Centro America e Messico, i padri Luigi Ghezzi, Luigi Mariani, Luigi Grimaldi invitati dal padre Generale.

L'argomento da trattare è il postnoviziato dei chierici, cioè il periodo di formazione che segue il noviziato fino all'ingresso nella teologia.

Il padre Ghezzi introduce il tema con una relazione sulla situazione concreta del nostro *curriculum* formativo, dopo la decisione del Capitolo Generale del 1969 di collocare l'anno di noviziato dopo la conclusione degli studi medi superiori.

Dà poi una panoramica sullo studentato teologico di Sant'Alessio a partire dalla chiusura dello studentato di Magenta, e cioè dall'anno 1971 - 1972.

Il padre Grimaldi, maestro di noviziato, fa una relazione sul noviziato dal 1972 ad oggi e su " Proposte e realizzazioni *ad experimentum* quanto al postnoviziato dal 1972 ad oggi ".

Segue una informazione analoga sui probandati e sul postnoviziato nelle varie provincie da parte dei rispettivi padri Provinciali: per la provincia Romana, per la provincia Ligure - Piemontese, per la provincia Lombardo - Veneta, per la provincia di Centro America e Messico, per la viceprovincia di Spagna, per il commissariato di Colombia. In particolare queste ultime tre relazioni forniscono anche dati su tutto il *curriculum* formativo.

Conclusa questa analisi della situazione concreta delle nostre case di formazione a partire dal 1970, si passa alla discussione, che è limitata soltanto al problema del postnoviziato dei chierici.

Nessun dubbio che questi due anni del postnoviziato, comunque vengano svolti, devono servire alla formazione dei chierici e non a risolvere i problemi di personale delle case.

Si è pure d'accordo che questo periodo formativo deve mirare essenzialmente a continuare la formazione religiosa incominciata nel noviziato, deve contribuire ad una solida preparazione intellettuale median-

te lo studio della filosofia e iniziare una certa esperienza della vita delle nostre comunità e del nostro apostolato.

Si cerca di approfondire, anche se brevemente, quali debbano essere i contenuti di questa formazione nel suo triplice aspetto.

Si discute infine sul modo più idoneo per realizzare tale scopo.

Non trovando una soluzione adeguata si ritiene opportuno rinviare lo studio del problema ad un altro Consiglio.

Consiglio Generale - Roma, 22 giugno 1977.

1) Provincia Lombardo - Veneta.

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 1° maggio 1977.

Si *prende atto* del contenuto: relazione sul Commissariato degli Stati Uniti e relazione sul Commissariato di Colombia.

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 26 maggio 1977.

Si *ratifica la ammissione alla professione solenne* dei chierici: Pardi Franco - Rossin Vincenzo - Formenti Antonio.

Si prendono in esame i *verbali* del Consiglio provinciale tenuti il 1° giugno, l'8 giugno e il 16 giugno.

Si ratificano le seguenti nomine:

- padre Giovanni Bonacina, rettore per il secondo triennio del Collegio Soave di Bellinzona;
- padre Mario Colombo, superiore per il primo triennio della comunità del SS.mo Crocifisso e dell'Istituto SS.ma Annunciata di Como;
- padre Francesco Colombo, rettore per il primo triennio della casa di Magenta;
- padre Ido Busatto, rettore per il secondo triennio dell'Istituto Usuelli di Milano;
- padre Luigi Bassetto, superiore per il secondo triennio della Casa di spiritualità di Castelnuovo di Quero;
- padre Gabriele Scotti, rettore per il secondo triennio del collegio Gallio di Como;
- padre Ambrogio Perego, rettore per il secondo triennio della casa di Corbetta;
- padre Giancarlo Casati, superiore per il primo triennio della casa della Madonna Pellegrina di Mestre;

— padre Gianluigi Carminati, rettore per il primo triennio del seminario di Ponzate;

— padre Mario Mereghetti, superiore per il secondo triennio del Centro di spiritualità di Somasca;

— padre Giambattista Vitali, rettore per il secondo triennio dell'Istituto Miani di Somasca;

— padre Giuseppe Oltolina, superiore per il secondo triennio della casa di Santa Maria Maggiore di Treviso;

— padre Livio Balconi, rettore per il primo triennio dell'orfanotrofio Emiliani di Treviso;

— padre Giuseppe Rossetti, rettore per il secondo triennio dell'Istituto Gilardi di Vallecrosia.

Il Consiglio *ratifica la nomina* del padre Francesco Rigato a parroco della parrocchia dei SS. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani di Magenta.

2) Provincia Ligure - Piemontese.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 21 maggio 1977.

Si *prende atto* dei problemi trattati riguardanti la Viceprovincia, in particolare del probandato di Aranjuez e della necessità di una casa per i probandi della Galizia.

Si *ratifica la nomina* del padre Luigi Figone a secondo Consigliere della viceprovincia di Spagna.

Si *prende atto* della approvazione a compiere lavori di riparazione all'edificio dell'Istituto Emiliani di Rapallo.

Si *ratifica* la approvazione a compiere lavori di ampliamento nel collegio di Caldas de Reyes. Questo ampliamento renderà possibile introdurre in quel collegio le scuole di istruzione professionale, le quali rispondono alle richieste della zona.

Si *ratifica* la bozza di convenzione da stipulare tra la Provincia Ligure dei padri Somaschi e le Suore Somasche quanto all'uso dell'immobile dell'Istituto Gallaman di Cherasco.

3) Provincia Romana.

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 10 giugno 1977.

Si esprime *parere favorevole* in linea di massima alla convenzione con la archidiocesi di Taranto per la proposta parrocchia di Taranto-Statte.

Consiglio Generale - Roma, 21 luglio 1977.

1) Provincia Lombardo - Veneta.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 22 giugno 1977.

Si *ratifica la nomina* del padre Ciotoli Sisto a rettore per il primo triennio del Convitto di Pavia.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 30 giugno 1977.

Si *prende atto della ammissione ai Sacri Ministeri* dei chierici: Pardi Franco - Rossin Vincenzo - Formenti Antonio.

Si *ratifica la nomina* del frate Luigi Brenna a rettore del Centro di formazione professionale di Albate. La ratifica è soggetta alla dispensa da parte della Sacra Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari dall'impedimento canonico di nominare un professore laico superiore in un istituto clericale (Cfr. *Clericalia Instituta*, 27 novembre 1969, n. 4). La Sacra Congregazione con rescritto del 30 luglio 1977 ha concesso la dispensa, valida per un triennio e con l'obbligo di presentare una relazione alla stessa Sacra Congregazione allo scadere del periodo triennale. (La nomina riguarda strettamente questo caso, non costituisce un precedente, nè assume il valore di un esperimento).

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale dell'8 luglio 1977.

Si *prende atto* delle decisioni prese riguardo alla sistemazione per quest'anno del seminario di Santa Maria Maggiore di Treviso.

Si *ratifica la nomina* del padre Bruno Schiavon a Commissario per il Commissariato degli Stati Uniti.

Si *ratifica la nomina* del padre Bruno Schiavon a rettore per il secondo triennio della casa di Pine Haven (Commissariato USA).

Si *ratifica la ammissione alla professione solenne* del diacono Colombo Eufrazio, ammissione condizionata alla dispensa da parte della Sacra Congregazione dei Religiosi, di ventun mesi dal triennio di professione temporanea. La Sacra Congregazione ha concesso la richiesta di dispensa in data 27 luglio 1977.

2) Provincia Romana.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 9 luglio 1977.

Si *ratifica la ammissione alla professione solenne* del chierico Lodovico D'Uva.

Si *approva* la Convenzione tra la Provincia Romana dei Padri Somaschi e la Archidiocesi di Taranto per la erigenda parrocchia San Girolamo Emiliani in Statte.

Si *erige una casa religiosa* della provincia Romana in località Statte di Taranto con lo scopo di attendere alla erigenda parrocchia San Girolamo Emiliani.

3) Provincia Ligure - Piemontese.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale dell'8 giugno 1977.

Si *prende atto* del contenuto, che riguarda la situazione del collegio vocazionale di Cherasco.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 2 luglio 1977.

Si *prende atto della nomina* del padre Marcello Bergesio a rappresentante legale dell'Ente provincia Ligure dei Padri Somaschi.

Si *prende atto* della approvazione a compiere lavori da parte della Comunità di Villa San Giovanni per preparare la casa canonica e sistemare il presbiterio della chiesa secondo le nuove norme liturgiche.

Si *erige* una residenza a norma del n. 387, 4 delle Costituzioni in località Vallette di Torino allo scopo di sperimentare una forma di assistenza alternativa.

4) Viceprovincia di Spagna.

Il padre Viceprovinciale Lorenzo Eula, appositamente invitato al Consiglio generale, illustra vari problemi riguardanti le case di formazione della Viceprovincia.

Si *prende* nello stesso tempo in esame il *verbale* del Consiglio congiunto dalla provincia Ligure - Piemontese e della viceprovincia di Spagna, tenuto il 18 luglio 1977.

Seminario di Tarancon: vi sono una settantina di seminaristi delle tre classi della media inferiore, con tre padri e due chierici di magistero. Il problema più grave è quello del rifiuto da parte dell'istituto di suore proprietarie della stabile a rinnovare l'affitto dei locali finora adibiti per il seminario. Si presenta perciò l' necessità di una nuova sistemazione, per la quale sono ormai concluse trattative con il vescovo di Cuenca.

Seminario di Caldas de Reyes: accoglie una trentina di seminaristi della scuola media inferiore affidati ad un padre, coadiuvato da un altro padre per la propaganda vocazionale. Vi sono inoltre alcuni probandi. Il problema più urgente è di trovare una sistemazione per i probandi della Galizia, i quali, non essendovi scuola media superiore in Caldas, devono affrontare il disagio notevole di viaggi quotidiani. Si pensa di costituire un probandato per la Galizia, possibilmente a Santiago di Compostella.

Probandato di Aranjuez: vi si trovano i probandi provenienti da Tarancon: sono oltre trenta. La casa ha bisogno di una sua autonomia e di un personale adeguato addetto alla formazione dei probandi.

Postnoviziato e Studentato: vi sono attualmente nove chierici. Si è del parere di una momentanea chiusura del seminario di Madrid, provvedendo con una soluzione diversa.

Il panorama vocazionale della Viceprovincia offre molte speranze, anche se sono accompagnate da molti problemi, soprattutto quello di

provvedere delle comunità formative adeguate. I superiori della Vice-provincia ritengono che le case di formazione siano in questo momento il principale problema e intendono dedicarvi la prima attenzione.

Consiglio Generale - Roma, 8 agosto 1977.

1) Provincia di Centro America e Messico.

Si è tenuto dal 1° al 5 agosto il Capitolo provinciale. Per il nuovo triennio è stato rieletto preposito Provinciale il padre Angelo Cossu. Sono stati eletti Consiglieri: il padre Rigoberto Navarrete primo Consigliere e Vicario provinciale, il padre Antonio Beraudi secondo Consigliere, il padre Federico Sangiano terzo Consigliere, il padre Jesús Nolasco quarto Consigliere.

2) Provincia Ligure - Piemontese

Si prende atto della nomina del padre Felice Beneo a Delegato provinciale della nuova casa di Torino - Vallette.

3) Provincia Romana.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 25 luglio 1977.

Si ratifica la nomina del padre Antonio Zagaria a parroco economico della nuova parrocchia San Girolamo Emiliani di Statte.

Si ratifica la chiusura della casa religiosa dell'Istituto Emiliani di Pescia. A seguito degli indirizzi della regione Toscana la nostra attività assistenziale in quell'istituto, che aveva preso il posto del seminario, si è quasi esaurita, né hanno avuto esito positivo le trattative per sostituirvi altra forma di attività.

Si ratifica l'approvazione di una modifica nei lavori già autorizzati per la costruzione del Centro giovanile di Martina Franca. Anziché portare completamente a termine una parte dell'opera, si eseguirà l'intero progetto soltanto al rustico.

4) Provincia Lombardo - Veneta.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 29 luglio 1977.

Si prende atto della ammissione al noviziato dei probandi Rusconi Ernesto, Dell'Oro Italo, De Menech Attilio.

Si ratifica la autorizzazione a compiere lavori di rifacimento della cucina e della dispensa nel collegio Soave di Bellinzona.

Si ratifica la autorizzazione a compiere lavori di ampliamento nel Centro di formazione professionale di Albate da adibire a laboratorio per il corso edile. Con tale ampliamento è possibile aggiungere ai corsi già esistenti anche un corso edile.

Si ratifica la autorizzazione a contrarre un mutuo a titolo gratuito per compiere detti lavori nel C.F.P. di Albate.

Si esamina e si approva il rendiconto della amministrazione della cassa generalizia di funzionamento per il semestre gennaio - giugno 1977.

Consiglio Generale - Grottaferrata, 15 agosto 1977.

Si erige il noviziato per le vocazioni adulte nella casa di Parzano di Orsenigo (Como) per l'anno 1977 - 1978.

Si nomina il padre Luigi Cucci della provincia Lombardo - Veneta superiore della casa di noviziato di Orsenigo.

Si nomina il padre Riccardo Calvi della provincia Lombardo - Veneta maestro dei novizi del noviziato di Orsenigo.

Consiglio Generale - Roma, 19 settembre 1977.

1) Provincia Ligure - Piemontese.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 28 agosto 1977.

Si prende atto del contenuto riguardante trasferimenti di religiosi e il problema vocazionale.

2) Provincia Romana.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 7 settembre 1977.

Si prende atto delle trattative in corso con il comune di Pescia per la locazione ad uso scolastico di quel nostro istituto.

Si prende atto della ammissione alla professione temporanea del novizio Fernando Rizzo.

3) Viceprovincia di Spagna.

Si esamina il *verbale* del Consiglio della viceprovincia del 23 agosto 1977.

Si prende atto della decisione di sospendere il trasferimento del seminario di Tarancon a Cuenca, dato che è stato possibile rinnovare per altri cinque anni, prorogabili, l'affitto dello stabile attualmente adibito a seminario.

Si dà una approvazione di massima alla apertura di una casa a Santiago di Compostella per sistemarvi il probandato della Galizia ed alcuni chierici di postnoviziato.

Si approva la decisione di erigere il probandato di Aranjuez in casa religiosa filiale del collegio Apostol Santiago di Aranjuez, a norma del n. 387,3 delle Costituzioni.

Si esamina il *verbale* del Consiglio della viceprovincia del 27 agosto 1977.

Si prende atto della ammissione alla professione temporanea del novizio Luis Salvador Panadero.

4) *Provincia di Centro America e Messico.*

A norma del n. 353 delle Costituzioni si approvano gli Atti del Capitolo provinciale della provincia di Centro America e Messico, tenuto dal 1° al 5 agosto 1977.

Consiglio Generale - Roma, 29 settembre 1977.

1) *Provincia di Centro America e Messico*

Si esamina il verbale del Consiglio provinciale del 5 agosto 1977.

Si prende atto della nomina del padre Jesus Nolasco a Cancelliere provinciale.

Si esamina il verbale del Consiglio provinciale del 29 agosto 1977.

Si prende atto della nomina del padre Ermanno Bolis a Economo provinciale.

2) *Provincia Ligure - Piemontese.*

Si esamina il verbale del Consiglio provinciale del 15 settembre 1977.

Si prende atto della ammissione alla professione temporanea dei novizi Boscolo Piero e Moscone Franco.

Si ratifica la ammissione alla professione solenne del chierico Oliviero Elastici.

3) *Viceprovincia di Spagna.*

Si prendono in esame problemi riguardanti la fisionomia giuridica delle case di Madrid e del probandato di Aranjuez.

Si ratifica la autorizzazione a compiere lavori nel collegio Apostol Santiago di Aranjuez. Con questi lavori, da eseguire tramite una sovvenzione gratuita da parte del Ministero della educazione, vien portato a termine e attrezzato il nuovo edificio scolastico.

4) *Approvazione di rendiconti amministrativi.*

Si esamina e si approva il rendiconto della amministrazione provinciale della provincia Ligure - Piemontese per l'anno 1975 - 1976.

Si esamina e si approva il rendiconto della amministrazione provinciale della provincia Lombardo - Veneta per l'anno 1976.

Si prende visione dei rendiconti amministrativi per l'anno 1976 delle case della provincia Romana, della provincia Lombardo - Veneta, della provincia Ligure - Piemontese, della provincia di Centro America e Messico.

Dalle Province

SINTESIS DE LAS ACTAS DEL IV CAPITULO PROVINCIAL DE C. A. Y MEXICO

reunido en Guatemala del 1 al 5 de agosto de 1977

Reunidos todos los Padres Capitulares en nuestro Seminario Mayor en Guatemala y presididos por el Re.mo Padre General, el 1° agosto p. p. se dió inicio al IV Capitulo Provincial con un acto introductorio de oración, dictado por el M. R.do P. Fermín García, Religioso Franciscano.

El día siguiente se abrieron las sesiones con la Concelebración. En la Homilía el Re.mo P. General invitó a crear, durante los días capitulares, una atmósfera de oración para favorecer " el sincero espíritu de pobreza, la disponibilidad generosa a la acción del Espíritu Santo, con el fin de alcanzar una válida comunión de trabajo en las sesiones capitulares ".

Siguiendo las normas para la celebración del Capítulo, se determinó la materia del secreto, concretizándola en " todo aquello que puede ir contra la caridad y herir los sentimientos de los Cohermanos ".

Fueron elegidos para Escrutadores los Padres Valeriano Gómez y Mario Ramos.

La rosa para la elección del Provincial, brotada de las votaciones de los miembros de la Provincia y presentada en el Capítulo por el Rev. P. General, llevada, en orden alfabético, los nombres de los Padres: Beraudi Antonio, Cossu Angel, Navarrete Rigoberto.

Elección del nuevo gobierno

Las elecciones para los miembros del nuevo gobierno Provincial, llevadas a cabo en los días 2 y 3 de agosto dieron el siguiente resultado:

- P. Angel Cossu, Prepósito Provincial;
- P. Rigoberto Navarrete, Vicario Provincial (1° Consejero);
- P. Antonio Beraudi, 2° Consejero;
- P. Federico Sangiano, 3° Consejero;
- P. Jesús Nolasco, 4° Consejero.

Boda de oro Sacerdotales del M. R.do P. Agustín Griseri

El día 3 de agosto en una atmósfera de fraternidad religiosa y de cariño, la Asamblea Capitular, integrada también por los Padres del Instituto Emiliani y por los Clericos, celebró las bodas de oro sacerdotales del P. Agustín Griseri, miembro del Capítulo.

El P. Agustín recibió la Consagración sacerdotal el día 17 de diciembre de 1927 de manos de Mons. José Alfonso Belloso y Sánchez, en la catedral de San Salvador (El Salvador C. A.).

El momento de comunión espiritual tuvo su máxima expresión en la Concelebración Eucarística, presidida por el mismo Padre. En la Homilía el P. Provincial habló sobre el aspecto mariano de la espiritualidad sacerdotal, subrayando la postulación mutua del ministerio sacerdotal y la Maternidad de María, pues Cristo quiso obrar así según los planes salvíficos del Padre.

Antes de terminar la Concelebración el P. General tuvo palabras de apreciación para el P. Agustín con un acento particular a su abnegada labor en provecho de la Provincia, a su actitud apostólica y a su vida religiosa ejemplar.

Sensiblemente conmovido el M. R.do Padre Griseri clausuró la Concelebración con palabras de sincero agradecimiento a Dios por la elección a la dignidad sacerdotal, a la Congregación que lo cuidó como Madre, al Re.mo P. General y a todos los Superiores y Cohermanos.

A la hora de cena nuestros Clerigos alegraron el ágape con la transmisión de oportunos cantos y de una entrevista historial alusiva a la vida religiosa y sacerdotal del festejado Padre.

Informe del P. Provincial

Siguiendo el orden del día propuesto por la Asamblea Capitular, el P. Provincial leyó el informe de la labor desarrollada en su trienio y de la situación de la Provincia en sus aspectos de: vida religiosa, obras y administración económica.

A la luz del mismo Informe y a través de la oportuna discusión los Padres Copitulares enfocaron aspectos vitales para dejar al nuevo gobierno un programa concreto de acción.

Los trabajos se desarrollaron todos en Asamblea plenaria por considerarse relativamente pequeño el número los Capitulares y para un mejor enriquecimiento de cada uno.

Determinaciones del Capítulo

Las siguientes resoluciones debidamente aprobadas por el Capítulo, constituyen el resultado de una toma de conciencia seria, y ordenada a un compromiso que implica al gobierno provincial en primer lugar y consecutivamente a todos los Religiosos.

Vida religiosa y formación permanente:

Mandato 1: El Capítulo da mandato al Gobierno Provincial para que exija de cada Comunidad y de cada grupo de Comunidades vecinas, la elaboración, con la presencia del mismo Padre Provincial o su Delegado, de un programa de formación permanente (oración, reuniones de estudio, animación de los Superiores, convivencias, . . .) y, siempre con la presencia del P. Provincial o su Delegado, la revisión y evaluación del mismo programa.

Situación jurídica de algunas obras

Mandato 2: Considerando la situación jurídica de varias obras nuevas, se da mandato al P. Provincial y Consejo, que en la brevedad posible escalrezca dichas situaciones y las regularice.

Apostolado Asistencial

Voto 1: El Capítulo hace voto que el Provincial y Consejo encargue a un religioso de experiencia el estudio de unas líneas generales que puedan ayudar en su trabajo a los Religiosos encargados en las obras asistenciales, para que en dichas obras se cree un clima de familia y para que los asistidos salgan integralmente preparados y, en particular, capacitados para el trabajo.

Promoción vocacional

Voto 2: Los Padres Capitulares hacen voto que todas las Comunidades se conviertan en centro de promoción vocacional y en particular se establezca un pequeño Probandato en Guatemala y en Honduras.

Mandato 3: Los Padres Capitulares dan mandato que se continúen los estudios de los problemas vocacionales en modo que puedan favorecer la preparación de Formadores y la elaboración de unos criterios que den unidad y continuidad al ciclo formativo.

Voto 3: Los Padres Capitulares hacen voto que el Gobierno Provincial procure que el equipo de las Casas de Formación sea tal pueda dar testimonio de vida religiosa.

Administración económica

Mandato 4: Que se adapten "Le Norme di Amministrazione Economica" a nuestras necesidades, en modo que pueda haber una unidad en la forma de administración y una más exacta observancia de la pobreza religiosa.

Además de estas conclusiones formales derivadas de las intervenciones, el diálogo ha revelado otros aspectos de la vida de la Provincia y de nuestra vocación religiosa, dignos de atención, sea para la interiorización personal de la misma, sea para su expresión apostólica.

Consejeros Provinciales en las Naciones

El P. Provincial manifiesta el parecer de la conveniencia de que a los menos dos Consejeros estén cerca de él en la misma nación de su residencia. Esto podría impedir la aplicación de la Moción N. 6 del Capítulo de 1974 referente al experimento de la distribución de los Consejeros Provinciales en las Naciones, con el fin de "satisfacer el desarrollo integral de las Comunidades". Visto que la moción de 1974 da al P. Provincial plena libertad de actuar según las circunstancias, el Capítulo ve la posibilidad de satisfacer a las necesidades de las Familias Religiosas y de las Obras en una u otra Nación por medio de un Delegado Provincial, no Consejero, con facultades delegadas.

Tras la solución de esta dificultad el Capítulo considera oportuno y conveniente revalidar el experimento aprobado en el Capítulo de 1974 (moción 6).

Nueva figura del Superior

Todos los Padres Capitulares aceptan los conceptos expresados por el Re.mo P. General referente a la nueva figura del Superior: "guía espiritual y animador de la Comunidad". Lo cual importa en el individuo, no sólo un aggiornamento constante, sino una más profunda y continua formación.

Formación de los Asistidos en los Institutos

En la formación en nuestros Institutos se apunta que se busque de imitar al Santo Fundador, dando al mismo tiempo que la teoría también la práctica con el trabajo, con el fin de que salgan preparados para sostenerse en la vida.

Al respecto se insiste en que hay que aprovechar el trabajo manual como elemento formativo del muchacho.

A las inquietud de que la formación cristiana en nuestros Institutos parece ser un poco superficial, se aclara que la formación cristiana de los muchachos brita espontánea cuando se adopte una forma pedagógica tipo familiar tal que comporte un ambiente de testimonio cristiano.

Apostolado en las Parroquias

Se reconoce en general la deficiencia de la pastoral juvenil en nuestras parroquias, y se atribuye a la falta de personal.

Presencia de nuestro carisma fundacional

Se expresa el deseo de que el Capítulo formule alguna deliberación sobre nuestra inserción en la Iglesia local. El P. General orienta diciendo que este tema está en estudio a nivel general de la Orden. Por lo cual el Capítulo se limita a *recomandar* que no se olvide *nuestro carisma fundacional* manifestándolo, según lo recomienda el Capítulo General de 1975, :

- en la pastoral diocesana;
- a través de nuestras obras;
- haciéndonos fomento en otros sectores pastorales y sociales;

y también:

- por medio de nuestras devociones tradicionales (celebración del día 8 y 27 de cada mes);

pero sobre todo:

- dejando en el pueblo de Dios, como hicieron nuestros antecesores, la huella de nuestra espiritualidad.

Laicos

Se pone en evidencia la ayuda que pueden prestar a nuestras obras los laicos en general y de manera particular los que estuvieron conviviendo con nosotros ya como aspirantes a la vida religiosa ya como alumnos.

Hay acuerdo en la formación de los laicos y en la necesidad de prepararlos para que puedan ser nuestros colaboradores. Se apunta, sin embargo, sobre la prudencia necesaria en cuanto a la aceptación de ex-seminaristas nuestros.

Se exorta para que en cada Comunidad se haga algo concreto en este sentido.

Agregados

Siempre en el sector de la formación de los Laicos, el P. General subraya la labor apostólica de la formación de los Agregados que, según la mente de las Constituciones (CC. 254), son personas que asimilan nuestra espiritualidad, la viven y colaboran con nosotros. Ya no son simplemente Bienhechores insignes.

Formación de los Candidatos a la Orden

El tema es desarrollado, según las etapas de: Seminaristas menores y Probandos, Novicios, Clerigos, respectivamente por los Padres: Valeriano Gómez, José Bertola, y Juan Dominguez.

Los resultados son: el Mandato N. 3; y los Votos 2 y 3.

En las tres exposiciones se ha relevado un aspecto común digno de ser subrayado: la *importancia que tiene el testimonio de vida de los Religiosos en la formación* de los Candidatos.

Sobre la identidad del Sacerdote Somasco se presenta la inquietud de algunos jóvenes; como respuesta se recuerda que el Sacerdote no es únicamente para el ministerio del Culto sino también para el ministerio de la Palabra.

Referente a las admisión de los Candidatos a los pasos jurídicos que los llevan a la etapa superior del curriculum de la formación, el P. General recuerda las orientaciones dadas por el Capítulo General de '75.

Otra observación muy importante del Re.mo P. General apunta a la "figura del Director Espiritual", si bien no como se concebía anteriormente. El P. General *exorta* a que en la Provincia *se examine* este aspecto de la formación. El argumento ha sido objeto de serio estudio en la reunión de los Superiores Generales de los Religiosos en Roma.

El Capítulo es conciente y hace constar que todo lo dicho referente a la formación religiosa de nuestros candidatos vale indistintamente para los encaminados al ministerio sacerdotal y para los Hermanos.

Otras observaciones

Se ha discutido sobre la conveniencia o menos de que al Capítulo General participen *cuatro* miembros de nuestra Provincia (P. Provincial y tres Delegados: CC. 273,5 correguido por el Capítulo General de '75). Se ha llegado a la conclusión, aprobada por alzada de mano, de que es mejor que participen los cuatro.

Se exorta a no dejar descuidado el Noticiero (Boletín de información) de la Provincia. El P. Domínguez ofrece la ayuda de los Clerigos para una normal redacción.

Referente al curriculum de estudios para nuestros Religiosos, se deja al Consejo Provincial que elabore mejor el Proyecto adjunto al Informe.

Es desso del P. General que se provea a la Curia Provincial una sede adecuada.

Clausura del Capitulo

Por la mañana del día 5 de agosto, previa la Concelebración Eucarística de Acción de gracias, presidida por el P. General, se lleva a cabo la última sesión capitular, al termino de la cual el P. General agradece a los integrantes del Gobierno anterior por la labor desarrollada, y formula el augurio para todos los presentes, de regresar a sus Comunidades lleyando los buenos propósitos de poner en práctica las líneas dejadas por el Capitulo. Con esta intención implora del Señor, de nuestra Madre Santísima y de nuestro Santo Fundador las mejores bendiciones.

Sussidi per il rinnovamento

Estratto dalla Rivista Diocesana Torinese - Aprile 1977

PARROCCHIE AFFIDATE A RELIGIOSI: SUPPLENZA O SPAZIO PER UNA SPECIFICITA' DI ANNUNCIO?

Il fatto di un numero rilevante di Parrocchie della Diocesi affidate ai Religiosi (27 su 397) offre l'occasione per alcune riflessioni che contribuiscono a chiarire, sotto il profilo ecclesiologico, situazioni che, in caso contrario, lascerebbero adito a dannose confusioni.

Specificità di servizio

Parlando del carisma della vita religiosa da porre al servizio della Chiesa locale nella comunione col Vescovo, collaborando alla realizzazione del piano pastorale e offrendo tutta la propria disponibilità alla realizzazione, si denuncia sovente la genericità dell'inserimento dei religiosi ridotti a semplici sostituti del clero diocesano e richiesti per prestazioni di tipo prevalentemente ministeriale o culturale.

La denuncia non è infondata se, sia da parte del clero diocesano sia parte dei religiosi, non si comprende o non si evidenzia la funzione specifica della vita religiosa e in particolare dei diversi Istituti Religiosi.

Non si è del tutto alieni dall'affermare che almeno in alcuni casi una Parrocchia affidata ai Religiosi può svolgere un semplice servizio di supplenza alla Diocesi, soprattutto a motivo della scarsità del Clero diocesano. Tali casi sono evidenti, e anche giustificabili, là ove il numero dei Religiosi è minimo, per cui i servizi pastorali non possono essere che generici. La supplenza allora deve farsi servizievole, deve essere svolta con dignità e armonizzare in pieno con l'indirizzo pastorale della Diocesi.

Ma normalmente una Parrocchia affidata ad una comunità religiosa, e costituita da un numero non troppo esiguo di Religiosi deve ritenersi spazio idoneo alla traduzione del particolare carisma. Per questo ha bisogno di essere liberata da equivoci, primo fra essi quello di costruirsi semplicemente sulla falsariga di una Parrocchia affidata al clero diocesano, con genericità di servizi e di scelte.

Una parrocchia affidata ai religiosi, anche se la Diocesi nell'affidarla si preoccupa soprattutto che non siano scoperti i ministeri pastorali della vita cristiana (evangelizzazione, amministrazione dei sacramenti, guida del Popolo di Dio), adempie alla sua funzione se privilegia certe scelte ed accentua certi ministeri e tipi di servizio, se offre dei modelli più stimolanti nella linea del carisma dei Religiosi cui è affidata. Nelle Chiese locali un numero considerevole di Parrocchie è affidato ai religiosi.

In genere i Vescovi si mostrano soddisfatti del loro lavoro, la dedizione è spesso encomiabile: però la fedeltà al proprio carisma è verificabile meno dai Vescovi e più da un attento esame condotto su elementi specifici e caratteristici dell'Istituto, che debbono essere posti in luce in qualunque tipo di opere.

Esistono alcuni elementi che ci si attende siano posti particolarmente in luce in una Parrocchia affidata ad una comunità religiosa: sono elementi talmente caratteristici della vita religiosa, che ne verrebbe davvero una grave iattatura se non fossero espressi in maniera chiara e leggibile.

Comunità religiosa e corresponsabilità parrocchiale

Innanzitutto la Parrocchia è affidata alla comunità religiosa. Il religioso che la regge come Parroco è un fratello della Comunità, ma insieme è l'inviato ufficiale del Vescovo alla comunità parrocchiale del Popolo di Dio. Una simile posizione può prestarsi a tensioni.

Anche il Card. Pellegrino nella sua lettera « *I religiosi e le religiose nella pastorale diocesana* » vi accenna: « *Talvolta la "cura d'anime" è resa difficile da una insufficiente autonomia del Parroco di fronte ai superiori religiosi o comunque da una non chiara definizione dei mutui rapporti dovuta forse a una inadeguata valutazione delle esigenze pastorali* » (n. 10).

E volendo in qualche modo spiegare la causa di disagio nota: « *La formazione spirituale e pastorale nella quale il senso della Chiesa e specialmente della Chiesa locale lasciava molto a desiderare spiega in notevole misura difficoltà e carenze. Non si può neppure ignorare che le esigenze della vita religiosa possono creare difficoltà alla pastorale e richiedono uno sforzo di comprensione e di collaborazione per essere superate* » (ib.).

A tali difficoltà già si va ovviando in parecchi casi facendo coincidere nella stessa persona Parroco e Superiore della comunità. Spesso, anzi, le Costituzioni rinnovate prescrivono, o almeno auspicano, tale coincidenza ai fini di un più armonico raggiungimento di intenti pastorali. Lo sdoppiamento delle due figure era in certo senso spiegabile in passato, quando la cura pastorale si riduceva prevalentemente ad atti di natura sacramentale o ministeriale più che ad una vera programmazione pastorale, per cui era sentito cosa normale che accanto alla Parrocchia sorgesse un'altra opera. Oggi si va riscoprendo che la Parrocchia ha già un pieno senso in se stessa, anche qualora non esista accanto un altro tipo di opera.

Le difficoltà cui si è accennato sono destinate ad acuirsi, qualora la comunità religiosa non assuma e non approfondisca la coscienza di essere comunità al servizio della Parrocchia stessa, comunità in cui ognuno svolge un suo determinato ministero, in un senso di corresponsabilità che ha il suo vertice nel Parroco.

Ed è qui che si pone uno spazio particolarmente espressivo della specificità di una Parrocchia affidata ai religiosi: l'unità dei membri della comunità stessa, pur nella varietà delle funzioni. Unità che, esplicitata

più concretamente è unità dei Presbiteri fra loro, unità con i laici e con le altre componenti del Popolo di Dio che sono nella Parrocchia. E' comunità che evangelizza concretamente, ossia offrendo un modello continuo e permanente, credibile e vero, di quella Chiesa che è soprattutto comunione. Ma l'unità deve costruirsi attorno alla Parola e all'Eucarestia. Diventa allora fatto centrale ed espressivo della costruzione della Chiesa la partecipazione stessa di tutta la comunità religiosa a quei momenti in cui si riunisce la comunità parrocchiale per formarsi come corpo del Signore.

Ma l'unità, di cui è più forte e marcata espressione la comunità religiosa, deve formarsi anche attorno ad un piano pastorale stabilito dal Vescovo e di cui è responsabile in prima persona il Parroco. Si tratterà allora di una pastorale unitaria portata avanti da tutta la comunità religiosa, con il superamento di particolarismi, di accentuazioni contrastanti, di frazionamenti in chiesuole. Alla base di tutto sta, come già si è detto, la coscienza di essere comunità, che a sua volta fa comunione con il Popolo di Dio, realizzando propri ministeri. Questa coscienza dovrà esplicitarsi, a livello di struttura, nella partecipazione della comunità religiosa al consiglio pastorale parrocchiale, luogo di incontro delle diverse componenti del Popolo di Dio.

Dovrà allora essere avvertito con urgenza, da chi è preposto alla formazione delle comunità, la necessità di costituire vere comunità religiose, attraverso la scelta di un gruppo anche ridotto di Religiosi che, però sentano la vita della Parrocchia, e quindi si impegnino a viverla intensamente.

Se la comunità religiosa addetta ad una Parrocchia realizza questa reale fraternità e questa partecipazione pastorale, offre un volto ben caratteristico e offre un paradigma stimolante di comunione tra presbiteri e laici. Allora il carisma religioso di vita comunitaria ha trovato una altra edizione e un'altra capacità di traduzione, ed ha segnato di sé e colorato un tipo particolare di Parrocchia.

Servizio di formazione alla preghiera

Un altro aspetto molto importante è destinato ad evidenziare una Parrocchia affidata ad una comunità religiosa. E' il servizio di educare alla preghiera quella porzione di Popolo di Dio. Va notato che la Parrocchia oggi si è fatta realtà così complessa che non è possibile prendersi carico in egual misura dell'animazione di tutto l'arco della vita cristiana. Per questo utilmente sorgono luoghi destinati a particolari tipi di servizio apostolico (case di preghiera, centri di approfondimento della catechesi e del messaggio cristiano, centri di preparazione al matrimonio, ecc.). Sono istituzioni preziose e il lavoro che tante di esse svolgono è davvero encomiabile. Infatti in una Parrocchia affidata al clero diocesano, in cui la presenza dei preti è spesso ridotta all'essenziale, non sempre è possibile approfondire aspetti specifici della vita cristiana, come ad esempio un'educazione e una formazione alla preghiera, il ministero della direzione spirituale, il rinnovamento della liturgia realizzato non solo tecnicamente, ma in profondità ed autenticità. Questo invece dovrebbe essere più facilmente realizzabile in una Parrocchia affidata ai religiosi,

sia a motivo di una disponibilità maggiore, come numero di persone della comunità addette alla Parrocchia, sia più ancora per il tipo di formazione stesso del Religioso, formazione che ha alla base alcune componenti che la impregnano.

Tali componenti sono soprattutto la dimensione contemplativa, come capacità di scorgere meglio le cose nella prospettiva di Dio, la dimensione comunitaria che rende le persone meno unilaterali e più idonee a costruire vere fraternità, più disponibili al dialogo e alla recettività, la dimensione di "nomadismo" per cui esprimono più facilmente, attraverso la loro vocazione, la Chiesa in cammino verso il Regno e orientata ai beni futuri. Si inserisce in questa dimensione di "nomadismo" la stessa "mobilità" dei Religiosi. Essa, purché non eccessiva e a scapito del bene pastorale, mentre consente loro di accostare l'esperienza di chiese diverse, li rende anche più documentati, più facili e disponibili ad esperienze di tipo diverso e quindi più in grado di recepire quel sano pluralismo che è la grande necessità della Chiesa di oggi. I Sacerdoti diocesani, troppo legati, per tanti motivi, al luogo in cui sono incardinati, mancano spesso di questa forza di distacco, che invece è grande pregio dei Religiosi.

Per queste motivazioni da una Parrocchia affidata a religiosi ci si attendono innanzitutto sottolineature forti quanto all' "insegnare a pregare", quanto alla realizzazione almeno graduale di momenti forti della Liturgia delle Ore (in parecchi passi della introduzione alla Liturgia delle Ore si raccomanda che le comunità religiose la celebrino con il popolo e si rendano animatrici della preghiera del popolo): dovrebbe diventare abituale la celebrazione delle Lodi e del Vespro della comunità religiosa con la comunità parrocchiale, con la conseguente educazione ad una liturgia che sposti l'accento dalla semplice celebrazione di messe per soddisfare particolari intenzioni ad una ragionevole riduzione di esse in favore della possibilità di evangelizzazione e di animazione della preghiera della Chiesa.

L'accento all'educazione del popolo ad una liturgia più autentica porta ad insistere sullo sforzo per ottenere un più corretto rapporto tra liturgia, anno liturgico, devozioni e pii esercizi, al fine di evitare la sopravvalutazione di feste particolari, o di ricorrenze legate a persone, a scapito delle celebrazioni del mistero del Signore. Di tali non frequenti distorsioni si fanno spesso eco bollettini e manifesti alle porte delle Chiese.

Troppo spesso essi "manifestano" che ci si discosta da quella centralità del mistero di Cristo cui deve condurre in maniera evidente ogni devozione, anche quella popolare, così ricca di presenza dello Spirito, ma molto spesso così bisognosa di purificazione da ciò che è formalismo e a volte anche interesse.

Le Parrocchie affidate ai Religiosi possono essere più disponibili all'impegno di aiutare a riscoprire il Sacramento del Perdono di Cristo attraverso celebrazioni individuali e comunitarie. Anche la direzione spirituale è un aiuto non indifferente sul piano della vita spirituale che può essere offerto con più facilità nelle chiese dei religiosi, sia parrocchiali, sia non parrocchiali.

C'è dunque veramente il modo di esprimere il carisma di preghiera e di unione con Dio, che impregna a fondo la vocazione dei religiosi. E di esprimerlo in maniera qualificata e caratteristica. Saranno allora da ridimensionare certi atteggiamenti più devozionali che liturgici, i quali mirano talvolta a fare della Parrocchia lo spazio in cui propagandano più facilmente la conoscenza e la devozione ai Santi particolari dell'Istituto religioso, anche se è giusto che la comunità stessa della Parrocchia condivida, ma in forma diversa dalla comunità religiosa, il tributo di venerazione al Santo in cui Dio ha espresso il carisma dei religiosi che svolgono il servizio di animazione pastorale nella Parrocchia stessa.

Servizio di formazione ad un più forte senso comunitario e a una più visibile povertà

La vita comunitaria dei religiosi cui è affidata una Parrocchia non può non avere dei riflessi e caratterizzare la stessa comunità parrocchiale. Il rinnovamento della Chiesa passa oggi attraverso il formarsi di comunità. Nel grande lavoro di rinnovamento in cui è impegnata ogni singola Chiesa locale acquista grande rilievo ed importanza il saper presentare modelli convincenti di comunità animate dal Vangelo. Una comunità religiosa che sia in maniera chiaramente leggibile comunità che vive il Vangelo in semplicità e grazia, e non semplicemente un'équipe di lavoro apostolico, è in grado di suscitare nella comunità parrocchiale gruppi di fede e di comunione, e di offrirsi ad essi come costante punto di riferimento anche per l'animazione che essa loro offre e soprattutto è in grado di imprimere una accelerazione verso quella tappa cui cammina la Parrocchia, volta a divenire sempre più "comunione di comunità" che trovano nel Parroco il loro segno promotore di unità.

Nel discorso sulla formazione della comunità cristiana si inserisce logicamente la necessità — da parte dei Religiosi — di promuovere i ministeri laicali. Le Parrocchie affidate ai religiosi hanno, per il momento, quasi ovunque personale sufficiente per svolgere tutti i ministeri; per questo non si avverte un eccessivo bisogno di inserire i laici, se non in ministeri assai secondari e marginali. Ma è necessario riflettere sulla precarietà della situazione attuale: non si cammina certamente verso un aumento numerico di forze. Per questo non ci si può rifugiare nella facile prospettiva di riconsegnare alla Diocesi le Parrocchie affidate allorquando verranno a mancare gli elementi sufficienti per il proseguimento del servizio. Non sarebbe discorso serio, né responsabile, né ispirato a vero amore alla Chiesa. Inoltre l'indirizzo dato dalla Chiesa stessa, in particolare dalla CEI, è diverso. La Parrocchia è un fatto di comunità non solo tra i religiosi, ma con tutti i credenti che vivono in quella circoscrizione. E' pertanto giusto e doveroso che le Parrocchie si preoccupino di creare questo tipo di comunità e di avviare alla responsabilizzazione, dalla quale consegue, quasi naturalmente, la "missione" affidata ai laici nei vari settori. Convertirsi a tale tipo di mentalità non è soltanto atto di filiale obbedienza alla Chiesa, ma è doveroso esempio pionieristico. E' infatti caratteristica della vita religiosa, che si qualifica per una spiccata tensione escatologica, essere presenti attiva-

mente là ove si escogitano mezzi nuovi e sempre più rispondenti alla pastorale.

Gli Istituti religiosi sono chiamati ad essere nella Chiesa punte avanzate nella lettura dei "segni dei tempi", a precedere più che a seguire. Tale avvio pastorale diverrebbe testimonianza di distacco dai privilegi anche ministeriali, e insieme espressione di un modo nuovo di fare comunità: non una comunità ripiegata su se stessa, ma una comunità aperta alla cooptazione di quanti vogliono condividere con la comunità religiosa la fraternità e i ministeri. Proprio perché sono ancora presenti in un certo numero nelle Parrocchie i religiosi possono realizzare tutto questo prima e meglio dei Sacerdoti diocesani. Ma soprattutto lo possono realizzare proprio per la dimensione comunitaria in cui si esprime la loro vita.

Tale dimensione comunitaria in cui si esprime la vita dei religiosi e la loro vocazione a costruire vere fraternità con tutti dovrà anche ispirare il rapporto fra la comunità religiosa cui è affidata la Parrocchia e le altre comunità religiose, maschili e femminili che operano nel territorio stesso della Parrocchia. Nelle Parrocchie affidate al clero diocesano i rapporti con le comunità religiose sono talvolta ispirati a pacifica convivenza, quando non sono esenti da tensioni. Una Parrocchia affidata a religiosi dovrebbe offrire un tipo di collaborazione vicendevole che giunga a cooptare nella stessa pastorale le altre comunità religiose del territorio.

Il modo di attuare la comunità, coinvolgente e dinamico, dovrà maturare la formazione degli organismi consultivi, soprattutto del Consiglio pastorale, ai fini di una pastorale meno "clericale" e più partecipata. La comunità parrocchiale, proprio attraverso gli organismi che esprimono la sua partecipazione dovrà anche essere messa a conoscenza e avviata gradualmente ad assumersi l'amministrazione dei beni materiali della comunità parrocchiale stessa. Tale partecipazione, estesa anche alla sfera economica, oltre a rendere la comunità religiosa più disponibile per l'attività strettamente ministeriale, esprime in maniera più forte la testimonianza di povertà e di distacco dai beni a cui i religiosi si impegnano particolarmente. Sarà opportuno ricordare che l'abitazione stessa e quanto è a disposizione della comunità religiosa deve esprimere con più forza la povertà. Assimilare l'abitazione della comunità religiosa ad un ambiente piccolo borghese non aiuta a rendere credibile il messaggio di povertà affidato da Cristo alle nostre labbra, ma più ancora alla nostra vita. La semplicità dell'edificio stesso di culto e delle strutture inerenti all'apostolato, pur nella giusta attenzione alla funzionalità e alla efficienza, esprimerà la fede nella preminenza dei mezzi spirituali su quelli materiali organizzativi. Questo primato la vita religiosa, che è testimonianza eminente di fede, nella Chiesa, è chiamata ad esprimerlo in maniera forte e credibile.

Da quanto è stato affermato appare che il sottolineare certi ministeri della vita cristiana e il ricondurli più facilmente ai religiosi non dipende soltanto dalla maggior disponibilità di numero di persone che essi offrono, ma dalla natura stessa del carisma della vita religiosa: motivazione ben più profonda e seria.

Esprimere il proprio carisma religioso

Ma il carisma della vita religiosa prende sempre un volto ben determinato e delle connotazioni precise attraverso il carisma del singolo Istituto religioso. Ci si attendono allora delle sottolineature ben marcate che siano espressione del particolare carisma di quell'Istituto religioso cui il Vescovo ha affidato la Parrocchia. Si dovranno allora privilegiare delle scelte chiaramente individuabili: l'assistenza ai poveri sul piano dei gesti immediati e sul piano promozionale, l'interesse per i ragazzi, gli adolescenti, i giovani in particolare situazione di disagio, l'ansia missionaria della Chiesa, una particolare disponibilità a comunicare la Parola di Dio, l'amore generoso ai perduti e agli abbandonati, la disponibilità ad un servizio di fedeltà a Cristo come Maria e di promozione di un'autentica devozione ad Essa.

Inserimento nella Chiesa locale

Paolo VI parlando ai Superiori e alle Superiori Maggiori d'Europa il 9 ottobre 1976 ha ancora una volta richiamato quanto già il Christus Dominus raccomanda in merito all'inserimento attivo dei religiosi nella Chiesa locale. Richiama innanzitutto la necessità da parte del Vescovo di giovare del consiglio e dei suggerimenti dei religiosi: « *Si richiede innanzitutto una intelligente e lungimirante programmazione del lavoro, nel predisporre la quale il Vescovo non mancherà di valersi del consiglio di tutti i suoi collaboratori, tra i quali sono da annoverarsi anche i religiosi sacerdoti* ».

Stimola poi i religiosi a realizzare concretamente l'inserimento nella Chiesa locale partecipando di fatto alla pastorale d'insieme: « *Non è chi non veda quale apporto stimolante le diverse Famiglie religiose, con la dimensione e il respiro universalistico loro propri, possono recare all'impostazione dell'azione pastorale diocesana. I religiosi, però, a loro volta, vorranno disporre il loro animo a docile prontezza nell'aderire alle linee d'azione pastorale della Chiesa locale; che, anzi, nel rispetto dello spirito originario del proprio Istituto, si mostreranno disposti ad accettare quei servizi ecclesiali che, non meno consentanei al carisma istituzionale, siano più utili alle esigenze del popolo di Dio. Una giudiziosa partecipazione alla così detta "pastorale d'insieme" sarà scuola e sarà merito anche per i religiosi viventi nell'area della chiesa locale* ».

Per aderire con maggiore concretezza alla situazione della Chiesa torinese occorre notare che tale inserimento, purtroppo, non ha ancora raggiunto quelle espressioni che ci si dovrebbe attendere. Lo dimostra, ad esempio, la troppa esigua partecipazione di religiosi ai corsi di aggiornamento del clero che negli anni passati si sono tenuti non solo nel centro - diocesi, ma anche nelle zone vicariali.

Valga a riassumere il pensiero della Chiesa l'espressione del Christus Dominus che si riferisce ai religiosi sacerdoti « *anch'essi provvidenziali collaboratori dell'ordine episcopale* »: « *Per il fatto che partecipano alla cura delle anime e alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori sono da considerarsi in certo qual vero modo come appar-*

tenenti al clero della diocesi » (34). Se questo è detto per tutti i religiosi sacerdoti con maggiore forza d'impegno deve essere realizzato dai religiosi sacerdoti addetti espressamente al ministero pastorale nelle Parrocchie.

La Parrocchia struttura idonea all'espressione del carisma religioso nella Chiesa locale

Lungi quindi dal ritenere la Parrocchia struttura non idonea ad esprimere il carisma della vita religiosa e di un particolare Istituto religioso, anzi tipo di opera alienante, è davvero il caso di ritenerla struttura con buone possibilità espressive del carisma religioso e del carisma specifico. E' spazio idoneo alla traduzione del carisma religioso tutto ciò che i religiosi stessi si sforzano di realizzare vivendo il proprio carisma. L'importante è saper « *stare nella propria pelle* » realizzando fedeltà e adattamento, conferendo al carisma possibilità nuove di traduzione e realizzando nuove modalità per esprimere la fedeltà ad esso in condizioni che una sana e feconda creatività, (come lo è stata quella dei Santi) sa sempre reinventare.

Le comunità religiose a cui è affidata una Parrocchia, perché è di queste in particolare che ci siamo occupati, dovranno essere convinte che il carisma specifico in cui prende volto il carisma della vita religiosa non è dallo Spirito a loro soltanto, ma, attraverso di loro, a tutta la Chiesa.

Riconoscendo questo dono, sviluppandolo, mettendolo a disposizione della comunità ecclesiale esse difenderanno se stesse reagendo ad ogni forma di livellamento e assicureranno così anche la loro identità.

p. Mario Vacca c.r.s.

Vicario Episcopale per i religiosi della Diocesi di Torino

In memoriam

P. STEFANO TURCO

5-7-1907

5-9-1977



P. Stefano Turco ci ha preceduto nel ritorno alla Casa del Padre. Eravamo troppo abituati a vederlo in mezzo a noi umile e semplice, buono e fervoroso, per non sentire il dolore del distacco momentaneo. La sua vita terrena non lunga, ma serena e cristallina, lascia in tutti noi tracce indelebili. Ricordi ed esempi non saranno facilmente dimenticati, mentre costituiscono chiara testimonianza dell'umile servizio reso a Dio e ai fratelli.

P. Stefano nacque a Monastero Vasco, in quel di Mondovì, il 5.7.1907 da famiglia di profonde tradizioni cristiane. Il casato dei Turco è stato benedetto da Dio, che vi ha scelto nobili anime a servirlo nello stato religioso e sacerdotale. Tra questi vanno segnalati due zii, che hanno fortemente contribuito a far maturare la divina chiamata nel giovane Stefano: uno, professore del Seminario e canonico della Cattedrale Monregalese, ma soprattutto uomo di Dio, dallo zelo instancabile, sincero amico dei Padri Somaschi, l'altro, P. Guglielmo, figlio anche lui di S. Girolamo Emiliani, religioso dotato di uno spiccato spirito di fede e di sacrificio, che lo portò tra i nostri primi missionari nel Centro America, dove è venerato ancora oggi come un santo dalle popolazioni, in mezzo alle quali ha operato.

Della più larga parentela non bisogna dimenticare il P. Giovanni Battista Turco, già Provinciale ligure - piemontese, eminente formatore di anime ed educatore, ritenuto giustamente come rifondatore dell'Or-

dine nostro stremato dalle iterate soppressioni del secolo scorso, per essersi consacrato per primo all'opera delle vocazioni, portando nuova vigorosa linfa al secolare albero somasco.

Dietro sì luminosi esempi, fu facile per il piccolo Stefano rispondere generosamente alla chiamata del Signore e giovinetto entrò nel nostro piccolo Seminario di Milano, diretto proprio dal P. Giovanni B. e vi compì gli studi ginnasiali, passando poi a Roma a compiere il Noviziato, sotto la guida di altro eminente religioso, P. Luigi Zambarelli, poi Preposito Generale dell'Ordine.

Emessa la prima Professione religiosa dei voti nel 1924, passò alla Casa della Maddalena in Genova, donde con altri Chierici frequentò il Seminario Diocesano per gli studi di filosofia e di teologia, avendo tra gli altri docenti l'attuale nostro venerato Arcivescovo Cardinale G. Siri e il compianto Cardinale Giacomo Lercaro. Emessa la Professione solenne, che segna la definitiva consacrazione religiosa, nel 1928, ricevette l'Ordinazione sacerdotale a Casale Monferrato nel marzo del 1932.

Forte di una profonda formazione interiore e animato da zelo ardente, dà inizio, nello spirito della obbedienza religiosa e con l'entusiasmo del giovane levita, al suo lavoro apostolico, che spazierà nell'arco di 45 anni, nettamente ripartito in due periodi: 18 anni a Rapallo nel nostro Collegio affiancato alla Chiesa di S. Francesco, e 27 anni alla Maddalena in Genova.

Un apostolato umile ma fecondo, perché animato da una grande fede e portato avanti con profondo spirito sacerdotale, che, nella preghiera e nell'unione con Dio, attingeva alle risorse divine il suo alimento.

A Rapallo fu insegnante elementare capace e buono. Godeva di essere tra i piccoli, i prediletti di Gesù e di S. Girolamo. Esigente ma comprensivo, preciso ma paziente, incideva in profondità nell'anima degli alunni, che amava portare soprattutto al Signore. Fatti adulti, lo ricordavano e veneravano come un vero padre.

Portato d'istinto al più diretto sacro ministero delle anime, lavorava instancabilmente, senza risparmio di energie, nell'annessa Chiesa di S. Francesco, frequentatissima per tradizione, lieto di distribuire alle anime il perdono di Dio, la buona parola di incitamento al bene e di consiglio, e il Pane della vita.

Amatissimo della Madonna, alla Domenica specialmente, saliva volentieri al Santuario di Montallegro a prestare la sua desiderata ed apprezzata collaborazione, specialmente nel ministero della sacra Penitenza.

Nel 1950, destinato il sottoscritto a reggere la vetusta Parrocchia della Maddalena in Genova, dove i figli di S. Girolamo E. sono presenti da oltre quattro secoli, ebbi dai Superiori il miglior regalo: P. Stefano mi veniva concesso come diretto collaboratore. Ci eravamo intimamente conosciuti al S. Francesco di Rapallo e la gioia di ritrovarci insieme un'altra volta, fu comune, perché ci sosteneva la certezza di una collaborazione intensa, fraterna e fruttuosa. E così fu, come è stato col mio successore, il carissimo P. Mariga, che ora più di tutti proverà il vuoto lasciato dall'estinto. E quanti qui alla Maddalena sono stati testimoni diretti del suo operato, l'hanno non solo conosciuto, ma soprattutto apprezzato ed amato, mentre ora, con noi suoi Confratelli, lo piangono.

Anche qui lavorò di preferenza con i piccoli con vero successo, accostò molti malati preparandoli col suo modo di fare aperto e incoraggiante, all'incontro con Dio. Il confessionale era la sede quasi permanente del suo ministero sacerdotale.

Sempre generosamente, e talvolta con velato sacrificio, presente in ogni iniziativa comunitaria di bene, era di grande sostegno ai Confratelli, con lo spirito di fede che lo animava, invitando alla calma, alla serenità, alla fiducia in Dio, che solo dà incremento e fecondità alle opere, quando noi uomini lavoriamo nella umiltà, considerandoci servi inutili.

Era uomo esatto, preciso fino allo scrupolo in ogni suo compito per tendenza naturale, ma specialmente per il concetto che aveva della obbedienza religiosa. E per questo, nell'ambito della nostra vita interna, ebbe dai Superiori mansioni anche delicate e di fiducia, che portò sempre avanti come un ministero sacerdotale.

La sua vita è un libro aperto, che scorre pagina per pagina, chiaro, cristallino, senza infingimenti o sottintesi, dove tutti possiamo leggere, edificandoci e traendone stimolo a migliorarci, perché non sono le parole ma gli esempi che trascinano.

Una cosa vorrei sottolineare ed è quella che sintetizza tutta la sua vita: P. Stefano, perché uomo di Dio, era buono, estremamente buono, buono sempre, buono con tutti. Una bontà che non era naturale bonomia, ma frutto di rinnegamento e di superamento di se stesso, una conquista. E questa bontà ha conquistato tutti noi e perciò tutti gli volevamo bene. Penso che nella sua vita non abbia mai avuto un contrasto con alcuno. Pertanto la sua presenza, tutt'altro che scomoda, era desiderata, perché distensiva e invitante alla serenità, alla pace, alla buona armonia.

Alle prime luci del 5 settembre 1977 spirò nel bacio del Signore, all'età di anni settanta e mesi due esatti: una vita tutta consacrata a Dio ed ora a Lui riconsegnata onusta di meriti.

Dalla omelia del P. Giuseppe Boeris al rito funebre in Genova il 7-9-1977

NOTIZIE BIOGRAFICHE

- 5- 7-1907 Nascita a Monastero Vasco (CN);
- 1-11-1924 Professione Semplice;
- 31-10-1929 Professione Solenne;
- 13- 3-1932 Ordinazione sacerdotale a Casale Monferrato (AL);
- 1933 Diploma di Licenza Magistrale a Genova;
- 1932-1950 Insegnante nel Collegio S. Francesco a Rapallo;
- 1950-1977 Coadiutore nella Parrocchia di S. Maria Maddalena in Genova e Legale rappresentante della Provincia Ligure dei Padri Somaschi;
- 5- 9-1977 Morte nella Casa della Maddalena in Genova e tumulazione nella tomba di famiglia a Monastero Vasco (CN).

LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI FRATEL RIGHETTO CIONCHI

1. Una guarigione attribuita alla intercessione di Righetto.

Nel mese di marzo si è verificata una guarigione attribuita alla intercessione di Righetto.

Narriamo il fatto con le parole stesse della persona guarita.

Canizzano (Treviso), 2 agosto 1977.

« Io sottoscritta Iole Severin ved. Trevisan figlia di Enrico e fu Bison Angela, nata a Canizzano il 5 ottobre 1914, residente a Canizzano, madre di quattro figli, in fede dichiaro quanto segue.

Per il passato venni sottoposta a molteplici interventi chirurgici per disturbi interni. Nel 1971 venni assalita da gravissimi dolori all'addome. Nuovamente fui sottoposta a tre interventi chirurgici: soffrivo in fatti fortissimi dolori, che non mi davano tregua nè giorno nè notte, non riuscivo a trovare una posizione per riposare. Non riuscivo a ingerire nè cibo nè bevanda. Ero affetta da pancreatite cronica. Il medico curante dottor Zambianco di Treviso mi fece l'impegnativa di ricovero nel Policlinico di Padova, e questo nel mese di febbraio 1977.

Trovandomi in queste condizioni critiche, venni esortata caldamente da alcune amiche a pregare Fr. Federico Cionchi, chiamato Righetto, religioso Somasco, per ottenere da lui la guarigione, invocando la sua intercessione. Nel marzo 1977 iniziai una novena di preghiere, raccomandandomi alla intercessione del Fratello. La novena era appena iniziata da pochi giorni, quando improvvisamente con mia grande meraviglia mi sono sentita libera completamente da ogni dolore e sofferenza interna. Di questo fatto si meravigliarono i miei figli e i vicini di casa, che da anni erano preoccupati della mia salute. Ora mangio di tutto e digerisco bene e posso attendere con rinnovata energia fisica al lavoro di casa. Sono aumentata di peso di quattro chilogrammi...

Lo stesso medico nel constatare la scomparsa completa della mia malattia mi ha chiesto: "Quale santo ha pregato per non avere più disturbi? Se non sente più nessun dolore per me è un miracolo".

Io sono riconoscente a fratele Federico Cionchi, perchè mi ha ottenuto la guarigione da gravi malattie, che medici e medicine non erano riusciti a vincere.

Quanto ho scritto sopra dichiaro nuovamente in fede ».

Il medico curante, in data 27 giugno 1977, rilasciava questo certificato: « Certifico che la signora Severin Iole, che curo da diversi anni,

è asintomatica da quattro mesi quanto alla sua malattia fondamentale (pancreatite) ».

In data 31 agosto la Severin aggiungeva alla precedente dichiarazione questi particolari:

« Io sottoscritta Iole Severin ved. Trevisan, in riferimento alla testimonianza da me rilasciata il 2 agosto 1977 a Canizzano di Treviso, circa la mia guarigione dalla malattia pancreatite cronica per intercessione del fratele Federico Cionchi religioso Somasco, mi sento in dovere di precisare queste circostanze.

Nel mese di settembre 1975 io andai in pellegrinaggio a Lourdes. Ma però io, in circostanza, non chiesi alla SS.ma Vergine la grazia della guarigione, benchè a Lourdes avessi dolori. Andai a Lourdes semplicemente per onorare la Madonna. In febbraio, quando venni esortata a chiedere la grazia a fratele Federico Cionchi, chiesi la guarigione unicamente per questo motivo: perchè fratele Federico Cionchi salisse agli onori degli altari e dalla Chiesa venisse dichiarato santo.

Io continuo a star bene, non sento dolori, mangio regolarmente e dormo tranquillamente senza nessun disturbo. Sono ingrassata più di quattro chilogrammi. Quale conferma della salute completamente recuperata sono i fatti: attendo senza fatica alle faccende domestiche; inoltre mi dedico al lavoro di ricamo a mano che eseguisco in casa per commissioni ».

Gli esami clinici eseguiti nel mese di settembre hanno dato esito negativo e il medico ha dichiarato la Severin completamente sana.

2. Il lavoro della Commissione storica.

La Commissione storica per la causa di beatificazione di Righetto Cionchi ha continuato il suo lavoro per preparare la relazione da presentare al Vescovo di Treviso. Attualmente sta compilando il regesto della documentazione raccolta.

Sono state tenute due riunioni.

La prima nei giorni 1, 2 e 3 luglio 1977.

In questa riunione si è proceduto alla distribuzione del materiale in diverse sezioni ed è stata cominciata la schedatura della prima sezione che riguarda i dati biografici.

Si tratta di un centinaio di documenti concernenti la famiglia, la fanciullezza di Righetto (15 aprile 1857 - 6 aprile 1869), gli anni trascorsi nell'Istituto romano "Tata Giovanni" (6 aprile 1869 - 15 agosto 1878), il periodo tra i Somaschi a Santa Maria in Aquiro (15 agosto 1878 - 1° dicembre 1880), poi all'orfanotrofio di Bassano (dicembre 1880 - aprile 1883), a Santa Maria Maggiore di Treviso (maggio 1883 fino alla morte, 31 maggio 1923), salvo brevi assenze a Roma di nuovo a Santa Maria in Aquiro durante la guerra e a Somasca per convalescenza.

Questa documentazione si va sempre più arricchendo col ritrova-

mento di nuovo materiale. Si tratta ora di stendere il profilo biografico da allegare alla relazione.

La seconda riunione è avvenuta il giorno 15 settembre.

In questa seconda riunione si è iniziata la schedatura dei documenti riguardanti la fama di santità.

Sono stati presi in esame finora i primi dieci anni dopo la morte. Si tratta di una cinquantina di documenti, che riguardano principalmente le pratiche fatte in un primo tempo per trasferire la salma di Righetto nel Santuario di Santa Maria Maggiore di Treviso, in un secondo tempo al Santuario della Madonna della Stella, il che avvenne il 31 maggio 1932.

Sono testimonianze di autorità religiose e civili, che affermano, sia pure in forma generica, la fama e il ricordo di vita santa lasciato dal fratello.

In una terza riunione, da tenere nei primi giorni di ottobre, la Commissione prenderà in esame le rimanenti testimonianze riguardanti la fama di santità e le disposizioni raccolte dai testimoni *de visu e de auditu*.

STORIA DEL COLLEGIO REALE DI GENOVA SOTTO LA DIREZIONE DEI PADRI SOMASCHI (1816-1837)

a cura dell'Archivio Storico dei Padri Somaschi, Genova 1977.

L'attività instancabile del Direttore dell'Archivio Storico dei Padri Somaschi di Genova ci offre un altro suo frutto gradito, pubblicando, con ampiezza di documentazione inedita, la storia del celebre Istituto genovese, nel periodo in cui fu diretto dai Padri Somaschi.

E' un periodo relativamente breve, compreso nell'arco di poco più di una ventina di anni, ma non certo privo di interesse, per gli avvenimenti politici che segnano l'agitato inizio della nostra vicenda risorgimentale, alla quale la vita del Collegio Reale è strettamente legata. Basti pensare che qui hanno studiato uomini come Giuseppe Mazzini, Angelo Orsini, Federico Rosazza, i fratelli Ruffini, Cesare Cabella, Antonio Burlando, Raffaele Rubattino, Paolo Pianavia. Alcuni di essi furono tra i protagonisti degli avvenimenti svoltisi fra il 1821 e il 1833 e pagarono con gravi sofferenze il loro giovanile entusiasmo per gli ideali mazziniani.

Il Collegio venne affidato ai Somaschi con decreto firmato da Vittorio Emanuele I in data 11 ottobre 1816, in cui si riconosceva "l'ottima estimazione che la Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi si è sempre conciliata presso il pubblico nell'ammaestramento della gioventù". I Somaschi dal canto loro, cercarono di corrispondere nel modo migliore alla fiducia del Sovrano, affidando l'insegnamento a uomini eminenti per cultura e integrità di vita. Ricordiamo, tra gli altri il Padre Marco Giovanni Ponta, il Padre Giuseppe Besio, il Padre Clemente Brignardelli.

Ma, assumendo la Direzione del Collegio Reale di Genova, i Somaschi non potevano immaginare in quale difficile situazione l'Istituto sarebbe venuto a trovarsi a causa degli avvenimenti politici che stavano maturando. Non solo l'Italia, infatti, ma tutta l'Europa era pervasa dalle nuove ideologie patriottistiche, nazionali, liberali, che si avviavano a divenire strumento di azione politica e sociale a mano a mano che andavano acquistando una sempre più chiara coscienza di sé.

Naturalmente, i Sovrani vedevano nelle nuove dottrine una minaccia di sovvertimento dell'ordine stabilito e consideravano la propaganda nazionale un attentato alla sicurezza dello Stato.

La Liguria era stata da poco annessa al Piemonte dalle Potenze del Congresso di Vienna, decise a stroncare ogni velleità repubblicana. A Genova serpeggiava un profondo malumore per la perdita indipendenza; la città, già orgogliosa Repubblica marinara, mal tollerava l'umiliazione di vedersi ridotta alla condizione di semplice città di provincia, suddita dei Savoia. Era quindi diventata un centro di movimenti antisabaudi, un focolaio di rivolte, a cui il governo piemontese guardava con sospetto e preoccupazione.

La vita interna del Collegio Reale fu anch'essa agitata dai nuovi fermenti liberatori e non tardò ad attirare su di sé l'attenzione delle Autorità. La stessa linea di governo adottata dai Somaschi fu oggetto di critiche, soprattutto quando, nel 1833, si fecero i famosi processi contro i cospiratori e il Collegio Reale risultò indirettamente compromesso. Da quel momento fu chiaro che i Somaschi dovevano rassegnarsi ad abbandonare malinconicamente un'attività che aveva riscosso tanti consensi di pubblico. Dovettero, infatti, ritirarsi nel 1837.

La nuova pubblicazione offre una interessante messe di notizie, che non possono non eccitare la curiosità dello storico. Di tanto in tanto, fa capolino qualche comprensibile spunto apologetico, ma, in genere, l'autore lascia parlare i fatti.

La lettura del libro sarebbe stata più agevole per il lettore comune, se molte citazioni di testi inediti fossero state riportate in nota. Accurata la compilazione delle bibliografie e dei documenti d'archivio alla fine di ogni capitolo.

p. S. R.

IL PADRE GIOVANNI MUZZITELLI NEL FILIALE RICORDO DI P. BORTOLO STEFANI

Il sentimento della riconoscenza mi suggerisce di richiamare alla attenzione di tutti la memoria di Confratelli dai quali molto abbiamo ricevuto.

Sento il dovere di farlo anzitutto nei riguardi del P. Giovanni Muzzitelli perchè pochi sono quelli che lo hanno conosciuto da vicino negli anni del suo più intenso servizio al bene del nostro Ordine. Quelli poi che l'hanno conosciuto negli ultimi anni, trascorsi a Treviso alla Madonna Grande, e quelli che nel Seminario di Corbetta l'hanno visto cadente, uomo disfatto dagli anni, quando parlando di lui, ricordano solo le sue debolezze senili, dimenticando colui che merita venerazione e imperitura riconoscenza.

Arrivato anch'io, per bontà del Signore, all'età in cui lui fu chiamato da Dio a ricevere il premio, capisco meglio che cosa vuol dire superare gli ottanta, restando sul campo di lavoro.

Non dispiaccia che io rammenti episodi dai quali si capisce la tempra dell'uomo di Dio, esemplare per l'amore al nostro santo Fondatore.

Nato a Venezia, certo anche per questo egli sentì di amare San Girolamo. Rimasto orfano presto fu accolto nell'Orfanotrofio Emiliani dal Padre Palmieri, altro religioso che andrebbe fatto conoscere ai nostri giovani, per il grande bene compiuto.

Nel 1880, compiuto il Noviziato a Somasca, emise la sua prima professione religiosa.

Studiò filosofia e teologia assieme a coetanei da me ben conosciuti: P. Stoppiglia di Marostica, P. Luigi Zambarelli di Minturno, P. Francesco Salvatore di Cerce Maggiore e P. Giuseppe Bolis di Somasca.

Io lo conobbi a Roma, nel 1914, quando, appena eletto Superiore Generale, si stabilì a San Girolamo della Carità, proveniente dall'Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Ricevette la mia professione religiosa. Il caro Padre Landini è l'unico, ancora vivo, che può testimoniare con me che cosa divenne Padre Muzzitelli per noi chierici.

Poichè il Padre Pasquale Gioia, nostro Maestro di Noviziato, era stato trasferito Parroco a Velletri, Padre Muzzitelli divenne la nostra guida. Non posso dimenticare gli incontri serali nella sua camera, là in fondo al grande corridoio della Casa. Si usciva pieni di gioia spirituale. Era entusiasmante quando ci donava i tesori della sua anima. Le prediche nella bella Chiesa di S. Girolamo della Carità erano altrettante lezioni, che non si dimenticavano.

L'entrata in guerra nel maggio 1915 fu per lui un colpo tremendo! Ci vide tutti partire dalle case; vide in poco tempo tutti gli Istituti senza gli elementi giovani! Dio solo sa quanto dovette soffrire; e, pieno di zelo per il nostro amato Ordine, si fece "tutto a tutti" per coprire i vuoti.

Io, in Albania per tre anni, posso attestare quale ansia paterna ci dimostrò. Ogni settimana ricevevo o una lettera o una cartolina, con le quali mi ripeteva il suo interessamento. Le ricevevo e leggevo con l'affetto con cui leggevo quelle che mi mandava la mamma. Per me fu veramente una seconda mamma.

Ho motivo di pensare che altrettanto facesse con gli altri Confratelli.

La storia può scrivere pagine commoventi per il lavoro indefesso al quale seppe donarsi, per salvare il salvabile. Mi fu riferito che dovette soffrire molto anche per malferma salute. In quel tempo, si rimpiangevano i suoi scritti, che non arrivavano più.

In una nostra ritirata sul fronte albanese, ci fu portato via tutto; rimasi senza ricambio di vestiario e andò persa tutta la sua preziosa corrispondenza. Che peccato! Padre Muzzitelli lo seppe e mi fece arrivare qualche pacco di roba.

Il ritorno fu una giornata storica di letizia santa, più per lui che per noi! Egli ci aveva attratto con la sua paternità; e lo vedemmo curarsi di noi, davvero come una mamma.

La febbre, detta spagnola, lo trovò pronto alla voce del cuore mostrandosi vero figlio di San Girolamo. Gli orfani raccolti nella povera casa di San Girolamo della Carità possono testimoniare quello che seppe fare. Qui può parlare il nostro Padre Pio Bianchini, vocazione somasca sbocciata nel piccolo Orfanotrofio di S. Girolamo della Carità.

Una sera, ci vedemmo radunati in Chiesa, all'altare del nostro Santo. Che c'era di nuovo? Fra la commozione ci disse che il Santo Padre Benedetto XV l'aveva fatto chiamare per dirgli che con cospicua somma gli veniva in aiuto per provvedere un locale più adatto per accogliere orfani. Si pregò per il Papa.

Nel 1921, per suo vivo interessamento, e naturalmente con non comune sacrificio, vedemmo l'Ordine aprire la prima Casa in America, col primo nostro indimenticabile missionario: Padre Antonio Brunetti, unitamente al Padre Veglio.

I nove anni del suo Generalato in un tempo così spinoso lo avevano fiaccato nel corpo, non nello spirito.

Dal Padre Marco Tentorio, nostro archivista, seppi la serie di scritti, lettere, prediche e lavori per i quali completava il suo poco tempo libero.

Padre Muzzitelli resta per me uno dei Superiori che merita da tutti riconoscenza e amoroso ricordo, perchè ci fu esempio eloquente di lavoro senza sosta; ci fu maestro di pietà profonda e vissuta. Ci donò l'amore al Sacro Cuore di Gesù, alla Vergine SS. e al nostro caro Santo Fondatore.

Lo sappiamo ricordare così quanti nel 1941 lo videro, ormai ottantaduenne, esausto, impotente e prossimo a ricevere il premio dei giusti.

P. Bortolo Stefani

NORME DI AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

ad uso delle Istituzioni dei Padri Somaschi

III Edizione 1977

Curia Generale dei Padri Somaschi
Piazza S. Alessio, 23 — ROMA

N O R M E
DI
AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

ad uso delle Istituzioni dei Padri Somaschi

III Edizione 1977

Curia Generale dei Padri Somaschi
Piazza S. Alessio, 23 — ROMA

Le presenti norme riguardano soprattutto la situazione delle province italiane. Per le istituzioni fuori d'Italia, seguendo gli stessi criteri, saranno preparate delle norme conformi alle esigenze locali.

B.D.

Roma, li 21 novembre '76

Carissimi Confratelli,

per rispondere al "mandato" del Capitolo Generale del 1975 (Doc. 6 B) il Consiglio Generale ha proceduto alla revisione del fascicolo "Norme di Amministrazione".

Il lavoro di revisione è stato lungo ed accurato tenendo presenti le indicazioni del Capitolo Generale.

Esso è stato oggetto di studio da parte del Consiglio Generale anche allargato ai Padri Provinciali e dei Consigli Provinciali. E' stato presentato e discusso nel raduno dei Superiori tenuto a Somasca nel luglio scorso. Sono stati sollecitati suggerimenti dalle comunità.

Il nuovo testo è stato approvato dal Consiglio Generale allargato ai Padri Provinciali il giorno 6/11/1976 ed entrerà in vigore il 1/1/1977.

* * *

Le norme di amministrazione non sono destinate soltanto a chi, nelle nostre case, svolge la mansione di economo, ma a tutti i religiosi perchè anche nel settore amministrativo dobbiamo essere tutti corresponsabili.

Anche se il presente fascicolo è soltanto un insieme di norme si è creduto opportuno arricchirlo di qualche nozione, definizione e precisazione tecnica con l'aggiunta di indicazioni sulla nuova legislazione fiscale e del lavoro. Ciò è esigito dal fatto che una corretta amministrazione, oggi, è impossibile senza una conoscenza almeno elementare in questo campo.

D'altra parte invece non si è creduto di dover fare dei richiami allo spirito da cui deve essere animata un'amministrazione religiosa perchè tale compito è proprio delle costituzioni e regole e non di un testo normativo.

Rispetto alle norme precedenti le principali innovazioni consisto-

no nella determinazione più precisa dell'amministrazione ordinaria e straordinaria e in una più ampia competenza data al governo provinciale.

* * *

Sia nostro impegno dare un'autentica testimonianza di povertà anche attraverso l'amministrazione dei beni dono della Provvidenza, e frutto del nostro lavoro.

L'esempio di S. Girolamo e dei nostri primi Padri costituiscano il nostro modello e il nostro stimolo.

Con l'augurio di ogni bene nel Signore

in X^o Aff.mo
P. GIUSEPPE FAVA crs
Preposito Generale

CAPITOLO I

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA IN GENERE

1 — Definizione

L'amministrazione economica, in senso ampio, comprende tutto quel complesso di cure e di atti posti dai legittimi soggetti giuridici relativi all'acquisto, alla gestione e all'alienazione dei beni temporali.

2 — Beni temporali

Per i beni temporali intendiamo tutti i beni che appartengono all'Ordine a titolo di proprietà o che sono affidati alla sua amministrazione.

Tali beni sono "ecclesiastici" e quindi soggetti alla legislazione canonica, la cui osservanza deve sempre essere salvaguardata per la liceità e, a volte, per la stessa validità degli atti che vengono posti.

3 — Soggetti giuridici

a - *In foro canonico* possono essere soggetti giuridici solo le persone giuridiche o morali, — (mai le persone fisiche) — comunque denominate, che hanno avuto il regolare riconoscimento canonico (Ordine, Provincia, casa, parrocchia, beneficio, ecc.).

b - *In foro civile* possono essere soggetti giuridici sia le persone fisiche che gli enti riconosciuti dalla competente autorità civile.

L'ente civilmente riconosciuto agisce in nome e per conto della persona canonica titolare del diritto. E' necessario, a tutti gli effetti, che agli atti posti in tale sede sia sempre premessa la regolare procedura canonica.

4 — Soggetti economici

Il soggetto giuridico agisce attraverso i soggetti economici che sono le persone fisiche legittimamente poste a capo. Queste persone rappresentano l'ente e pongono atti validi e leciti quando sono eletti o nominati legalmente e quando agiscono nel rispetto ed osservanza dei poteri ricevuti e delle norme del diritto comune e particolare.

Il diritto canonico riconosce tale potere sia ai superiori che agli ufficiali (economi, procuratori, ecc.) designati dalle costituzioni.

5 — Nomina e poteri

L'elezione o la nomina dei soggetti economici avviene a norma delle costituzioni o del diritto comune. I loro poteri si esplicano dal momento della presa di possesso.

6 — Requisiti

Oltre ai requisiti fisici, intellettuali, morali e religiosi vi sono dei requisiti professionali che occorre acquisire da parte di chi ha incarichi amministrativi. In particolare:

- La conoscenza delle norme canoniche, religiose e civili.
- La competenza che deve essere più vasta possibile a motivo della molteplicità e del rapido evolversi dei settori in cui oggi si è chiamati ad operare (legale, fiscale, previdenziale, contrattuale, sindacale, contabile, ecc.) i quali esigono continuo aggiornamento.
- La precisione tecnica.
- L'oculata previsione e la diligente vigilanza.

Nota: A tale scopo, almeno a livello provinciale, vengano istituiti incontri e corsi di qualificazione nei riflessi gestionali - amministrativi delle nostre opere. Inoltre vengano impartite nozioni di computisteria e ragioneria con particolare riguardo ai vari sistemi contabili, alle diverse operazioni commerciali, economiche e finanziarie.

7 — Compiti

Sono compiti dei soggetti economici:

- a* - Porre lecitamente e validamente tutti gli atti di amministrazione.
- b* - Tutelare i diritti relativi ai beni, alle persone, alla istituzione.
- c* - Provvedere e coordinare i mezzi economici necessari in relazione ai fini da raggiungere.
- d* - Regolare i rapporti economici con i dipendenti.
- e* - Intrattenere rapporti con gli enti, banche, fornitori, ecc.
- f* - Tenere aggiornati ed ordinati i vari libri contabili.
- g* - Stilare bilanci, preventivi e consuntivi, rendiconti e quanto altro prescritto dalle nostre norme e richiesto da una sana conduzione amministrativa.
- h* - Avere cura dell'archivio amministrativo con la diligente conservazione di tutti i documenti.

8 — Responsabilità

I responsabili dell'amministrazione devono ricordare le prescrizioni del codice civile e canonico circa l'imputabilità, penale e civile, per fatti amministrativi illeciti compiuti direttamente o indirettamente da loro.

In foro civile sono previste pene restrittive della libertà (arresto, reclusione) e pene pecuniarie (multe, ammende).

In foro canonico pene correttive (scomunica, interdetto, sospensione) e vendicative.

9 — Natura dell'amministrazione religiosa

Una gestione amministrativa religiosa, pur mutuando da quelle civili strutture e metodi, ha finalità sue proprie consone alla natura religioso - apostolica della istituzione. In particolare deve:

- a* - Salvaguardare la natura particolare dei beni temporali amministrati e garantire il pieno rispetto delle eventuali clausole sul loro uso e sulla loro destinazione.
- b* - Assicurare la sopravvivenza, lo sviluppo e la crescita della istituzione, delle opere e dei ministeri.
- c* - Agire non in funzione di una efficienza economica, ma in conformità alla condizione di persone che hanno scelto di vivere da poveri assoggettandosi alla comune legge del lavoro.
- d* - Escludere ogni altra controtestimonianza della povertà sia individuale che comunitaria, soprattutto in forme di lusso non convenienti, di solo lucro, di accumulazione indebita di beni.
- e* - Evitare ogni forma di negoziazione non ammessa dai canoni.

CAPITOLO II

AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

10 — Definizione

Si intende, per amministrazione ordinaria quella che mira a:

- Provvedere alle necessità quotidiane dell'istituzione.
- Conservare e migliorare il patrimonio dell'ente.

In particolare sono atti di ordinaria amministrazione quelli diretti a:

- a* - Riscuotere tempestivamente crediti e/o redditi provenienti da qualsiasi fonte o dovuti per qualsiasi titolo (rette, affitti, interessi, stipendi, ecc.).
- b* - Procurare sollecitamente, col denaro a disposizione, il necessario alle persone, alla comunità, alla istituzione (vitto, vestiario, studi, salute, ecc.).
- c* - Soddisfare in tempo debito i fornitori o chiunque vanta crediti nei nostri confronti.
- d* - Retribuire con equità i dipendenti rispettando i contratti di lavoro

vigenti e le norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie presso i diversi enti assistenziali e mutualistici.

- e - Assolvere agli obblighi tributari - fiscali gravanti sulla istituzione.
- f - Disporre, a seconda dei casi, delle offerte e frutti delle rendite nel rispetto delle disposizioni di volontà e delle norme stabilite.
- g - Operare gli accantonamenti di legge previsti per l'indennità di anzianità ai dipendenti, fondi di ammortamento, svalutazione crediti, ecc..
- h - Provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili.
- i - Destinare gli utili di fine gestione.

11 — Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si deve intendere quella relativa a lavori di:

- Riparazione degli immobili ad opera di muratori, falegnami, idraulici, elettricisti, ecc..
- Sostituzione di parti di impianti deteriorate dall'uso.
- Conservazione dell'attrezzatura e/o arredo necessario alla vita della istituzione.

12 — Competenze

La competenza per le spese di manutenzione ordinaria, come pure per la destinazione degli utili di fine gestione, sarà regolata dalle direttive dei consigli provinciali secondo le necessità delle singole istituzioni, tenendo conto di eventuali disposizioni del Consiglio Generale.

13 — Obbligatorietà e vigilanza

Le gestioni amministrative locali sono obbligate ad attenersi a quanto stabilito ed uniformarsi sul piano pratico.

E' compito dei Padri Provinciali vigilare sull'osservanza di tali disposizioni onde prevenire possibili abusi o quanto meno interpretazioni soggettive od arbitrarie.

14 — Interventi eccezionali

Motivi e circostanze eccezionali potranno giustificare da parte del Padre Provinciale e Consiglio l'adozione di provvedimenti limitativi delle autonomie locali.

15 — Amministrazioni diverse

Nel caso in cui allo stesso soggetto economico facciano capo amministrazioni di più enti o persone, tali amministrazioni devono essere tenute rigorosamente separate e per ciascuna di esse valgono le norme suddette.

16 — Ricorso a gettiti straordinari

Le spese relative all'amministrazione ordinaria vanno affrontate normalmente con le entrate ordinarie. Qualora si dovesse fare ricorso a debiti, prestiti, mutui, vendite, occorre attenersi alle norme particolari stabilite in merito.

CAPITOLO III

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

17 — Definizione

E' straordinaria l'amministrazione che comprende tutti quegli atti che direttamente o indirettamente modificano, impegnano, vincolano in qualche modo il patrimonio. Ci limitiamo ad elencare gli atti più ricorrenti e significativi rimandando per gli altri al codice di diritto canonico o a trattazioni specializzate.

18 — Alienazione

a - *Definizione:* Per alienazione, in senso ampio, si intende qualsiasi atto con cui il dominio diretto o indiretto di un bene viene:

- trasferito (vendita, permuta, donazione passiva, ecc.);
- menomato (pignoramento, enfiteusi, ipoteca, costituzione di servitù);
- peggiorato seu condicio possessoris peior fit (ad esempio contrazione di debiti).

b - *Oggetto:* Costituisce oggetto di alienazione:

- qualsiasi bene immobile o mobile non fungibile;
- i titoli in quanto denaro capitalizzato, salva la facoltà di permuta a norma del C.J.C. 1530;
- il denaro stesso se costituisce capitale destinato a dare frutto.

c - *Requisiti:* Per alienare si richiede:

- giusta causa, costituita da urgente necessità, evidente utilità o motivi di pietà;
- stima giurata fatta per iscritto da probi ed attendibili periti;
- autorizzazione del competente organo di governo;
- tutte quelle altre opportune cautele che si ritiene utile prescrivere a seconda delle circostanze e dei luoghi.

d - *Autorizzazioni:* Vengono concesse:

- 1) dalla Santa Sede se si tratta di alienare:
 - reliquie insigni o immagini preziose o molto venerate;

- ex - voto (donaria votiva) di qualsiasi valore anche se il donatore acconsente;
 - cose preziose, cioè di notevole valore per storia, arte, materia;
 - qualsiasi bene o più beni da vendersi per " modum unius " il cui valore supera i cinquanta milioni.
- 2) dal Padre Generale col voto segreto del suo Consiglio quando si tratta di alienare beni il cui valore è compreso tra i quindici e cinquanta milioni.
- 3) dal Padre Provinciale col voto segreto del suo Consiglio quando si tratta di alienare beni il cui valore è inferiore a quindici milioni.

Nota: *Le eventuali variazioni dei limiti di competenza vengono comunicate attraverso la Rivista dell'Ordine.*

e - Procedura da seguire: Per ottenere l'autorizzazione ad alienare occorre presentare domanda al Padre Provinciale corredandola dei seguenti documenti:

- Estratto del verbale del Capitolo locale che deve contenere le motivazioni, le condizioni di vendita ed il risultato della votazione segreta.
- Perizia estimativa.
- Planimetrie, disegni, estratti di mappa, ecc.

Trattandosi di bene divisibile nel chiedere la licenza occorre specificare chiaramente se e quali parti siano già state alienate; in caso contrario l'alienazione è nulla.

- f -* L'atto impegnativo deve redigersi solo quando si sono avute tutte le debite autorizzazioni. Qualora, in casi di particolare urgenza, si dovesse redigere un compromesso, si deve chiaramente specificare nell'atto che la validità dell'impegno è condizionata all'esplicito assenso scritto dell'autorità ecclesiastica a norma delle disposizioni canoniche.
- g -* L'alienazione non può avvenire a prezzo inferiore di quello indicato nella stima. Inoltre, se circostanze particolari non consigliano diversamente, l'alienazione sia fatta per pubblica licitazione e a chi, tutto sommato, offre di più. Il denaro ricavato non può essere consumato ma venga collocato o convertito " tute, caute et utiliter ".
- h -* Contro le alienazioni illegittime è ammessa azione personale contro l'alienante e azione reale contro il possessore se la vendita fu invalida. Ovviamente sono salvi tutti i diritti del compratore sul venditore.
- i -* La sanazione di un'alienazione invalida si ottiene solo con il ricorso alla Santa Sede. Una alienazione valida ma dannosa esige la riparazione del danno arrecato.
- Può promuovere azione contro l'alienazione invalida chi ha venduto la cosa, il legittimo superiore, colui che succede nell'ufficio sia del venditore che del superiore.

Nota: *Le norme suddette, escluso solamente il ricorso alla Santa Sede, si devono seguire anche per l'alienazione dei beni non appartenenti al patrimonio stabile.*

19 — Contrazione di debiti, prestiti, mutui

- a -* Per contrarre debiti, prestiti, mutui occorre:
- la giusta causa costituita da urgente necessità o da evidente utilità;
 - la fondata speranza di soddisfare entro il termine stabilito e con le entrate ordinarie alle obbligazioni contratte.
- b -* L'autorizzazione viene concessa:
- dal Capitolo locale per importi fino a cinque milioni;
 - dal Consiglio Provinciale per importi dai cinque ai quindici milioni;
 - dal Consiglio Generale per importi superiori ai quindici milioni;
 - dalla Santa Sede per importi superiori ai minimi stabiliti dal competente dicastero ecclesiastico per i singoli paesi.
- c -* Alla domanda rivolta al P. Provinciale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- estratto del verbale del Capitolo locale contenente le motivazioni, le condizioni e l'esito della votazione segreta;
 - il piano di ammortamento;
 - la situazione finanziaria del contraente con la specificazione di eventuali altri debiti esistenti e gravanti sulla istituzione.
- d -* E' responsabile delle obbligazioni contratte:
- la persona che ha presentato domanda se in grado di farvi fronte, oppure la persona che garantisce o ha autorizzato l'operazione;
 - la persona che ha la responsabilità diretta o indiretta qualora fossero mancate le dovute autorizzazioni.

20 — Accettazione di donazione

Consideriamo tre tipi di donazione:

- a - Donazione non onerosa:* quando è fatta a persone fisiche, morali, giuridiche dell'Ordine non può essere né accettata né rifiutata senza il permesso del Superiore competente. Chi rifiuta una donazione è tenuto a riparare il danno eventualmente arrecato.
- b - Donazione onerosa in genere:* l'onere può essere economico e non economico e può essere costituito da legati, fondazioni, borse di studio, Messe, sussidi, ecc.

Per l'accettazione di tali donazioni si richiede:

- il permesso scritto del Superiore competente;
- la certezza di poter soddisfare gli impegni senza gravi incomodi;
- la copertura economica da parte delle rendite;

- le garanzie e cautele che si reputano utili specie quando la durata è lunga nel tempo ed i pericoli di svalutazione sono evidenti;
- la forma scritta.

Nota: *Il denaro sia investito "tute, caute et secure" e sia conservato. Per convertirlo occorre munirsi delle debite autorizzazioni.*

- c - *Donazione con onere vitalizio*: sono obbligazioni di tipo speciale che esigono molta cautela e prudenza. Giova distinguere tra:
- ◆ Donazione del capitale assoluta senza obbligo alcuno di restituzione in nessun caso e con facoltà di disporre liberamente.
 - ◆ Donazione del capitale condizianata, con riserva di richiederlo indietro in determinati casi opportunamente specificati.
 - ◆ Donazione con obbligo di conservare il capitale fino al termine dell'obbligazione contratta.

Per obbligazioni di questo tipo sono necessarie le seguenti facoltà:

- se il capitale può essere alienato, e la sua donazione è condizionata, il caso è riconducibile alla contrazione di un vero e proprio debito per cui occorre fare riferimento alle norme stabilite al N. 19;
- se il capitale può essere speso e la donazione è assoluta l'onere economico è costituito solamente dalle rate annue del vitalizio. Il valore da tenere presente per conoscere chi è autorizzato a dare il permesso viene calcolato mediante le tavole attuariali tenendo conto anche del fattore età;
- se il capitale viene conservato e l'onere da corrispondere supera gli interessi occorre munirsi dell'autorizzazione per la parte eccedente gli interessi maturati.

E' bene procedere con molta cautela e:

- redigere per iscritto il documento relativo agli impegni assunti;
- premunirsi contro gli imprevisti di vario genere apponendo eventuali clausole limitative;
- non assumere impegni molto lunghi nel tempo e cautelarsi contro possibili rischi.

21 — Pegni - Ipoteche - Fideiussioni

- a - *Il pegno* è un contratto in forza del quale il debitore o un terzo dà al creditore o a un terzo, designato dalle parti, una cosa mobile o una universalità di mobili o un credito a garanzia di una obbligazione, da restituirsì in natura dopo l'estinzione di detta obbligazione.
- b - *L'ipoteca* è un diritto su un bene immobile mediante il quale può essere soddisfatta l'obbligazione con la vendita del bene ipotecato se non viene estinto il debito.
- c - *La fideiussione* è un contratto mediante il quale una persona obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale.

Per dare pegno, costituire ipoteca o presentare fideiussione, occorre sempre il permesso del Padre Provinciale o Generale a seconda dei casi (cfr. Alienazione, N. 18) previo assenso dei rispettivi Consigli.

22 — Locazioni

E' un contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.

Nelle locazioni è necessario agire con molta prudenza:

- nella stipula del contratto che deve contenere il più possibile ben determinate le condizioni e clausole — (tempo, canone, vincoli, divieti, ecc.) — che si ritiene utile di esigere;
- nella scelta della persona cui locare l'immobile;
- nella validità delle garanzie offerte;
- nella osservanza delle disposizioni di leggi vigenti.

Qualsiasi contratto di locazione deve ottenere la preventiva approvazione:

- del Consiglio Provinciale quando il contratto non supera la durata di cinque anni ed il canone non supera i quindici milioni annui;
- del Consiglio Generale quando il contratto è superiore ai cinque anni o il canone supera i quindici milioni annui;
- della Santa Sede quando si superano i nove anni o il canone supera le "vecchie" triginta milia libellarum.

23 — Enfiteusi

E' un diritto reale mediante il quale l'enfiteuta può godere in perpetuo o a tempo determinato di un fondo con l'obbligo di migliorarlo, (ovviamente a sue spese) e di pagare un canone periodico in denaro o in quantità fissa di prodotti naturali.

Dato che si supera, normalmente, i nove anni occorre sempre il permesso della Santa Sede.

24 — Commodato

E' un contratto con cui si cede per un dato tempo prestabilito l'uso gratuito di una data cosa. Occorre molta cautela e l'autorizzazione del Superiore competente come stabilito nelle locazioni.

25 — Lavori straordinari

Riteniamo tali quelli che modificano lo stabile e/o suoi impianti come elevazione di edifici o di parti; trasformazioni di locali, ingrandimenti notevoli di vani, nuove parti di edifici, ecc..

Competenze:

- Capitolo locale con notifica al Padre Provinciale fino alla somma di cinque milioni;

- Consiglio Provinciale fino alla somma di venticinque milioni;
- Consiglio Generale oltre i venticinque milioni.

Nota: *Quanto alla competenza più spese straordinarie nel corso dello stesso anno finanziario sono da considerarsi cumulabili.*

- ◆ *Per lo stesso lavoro, anche se viene eseguito per parti e in più anni, si esige un'autorizzazione completa fin dall'inizio;*
- ◆ *Non sono cumulabili più autorizzazioni per lo stesso lavoro.*

La domanda da inoltrare al Superiore Provinciale per l'autorizzazione deve essere accompagnata:

- dall'estratto del verbale del Capitolo locale contenente chiaramente il tipo di lavori, le motivazioni e l'esito della votazione segreta;
- dal capitolato o documento simile delle spese da sostenere;
- dalle planimetrie, disegni, piante relative ai lavori;
- dal rendiconto finanziario della casa, incluse pure le pendenze esistenti;
- da quant'altro utile ad illuminare chi deve dare l'approvazione;
- dalle debite autorizzazioni richieste dall'autorità civile.

Qualora si verificassero condizioni di particolare disagio in provincia o nell'Ordine il Padre Provinciale o Generale, assistiti dai rispettivi Consigli, possono determinare norme restrittive in materia di lavori straordinari valide per tutto l'Ordine o circoscritte a determinati luoghi.

Per lavori straordinari di Chiese parrocchiali, benefici, ecc. oltre che alle disposizioni interne occorre attenersi anche alle disposizioni particolari emanate dall'Ordinario del luogo e a quelle stabilite nel C.J.C.

26 — Spese straordinarie

Sono straordinarie le spese relative:

- all'acquisto di *nuove* macchine di laboratorio, officina, trasporto, automobili;
- alla compera di mobili per *nuove* attrezzature scolastiche, convittuali, di laboratorio, ecc.;
- all'installazione di *nuovi* impianti radiofonici, citofonici, telefonici, riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, cucina, ascensori, montacarichi, suonerie elettriche e/o elettroniche, ecc.

Competenze:

- Capitolo Locale fino alla somma di lire cinque milioni;
- Consiglio Provinciale fino alla somma di lire venticinque milioni;
- Consiglio Generale oltre i venticinque milioni.

Nota: *Anche qui vale la nota di cui ai lavori straordinari (cfr. N. 25).*

La domanda da inoltrare al Padre Provinciale deve essere accompagnata:

- dall'estratto del verbale del Capitolo locale contenente il tipo di spese, le motivazioni e l'esito della votazione segreta;
- dal preventivo di spesa;
- dal piano finanziario;
- dai progetti, disegni, piani tecnici, ecc.;
- dalla relazione finanziaria della Casa.

Dette spese possono essere autorizzate, normalmente, solo se esistono in cassa i fondi necessari o se sono sovvenzionate (cassa provinciale, mutui, benefattori, ecc.).

27 — Concessione di prestiti, mutui, elargizioni:

- a - Per i prestiti, mutui, ecc. tra Provincia e Provincia occorre:
- il benessere del Consiglio Provinciale per importi fino a lire trenta milioni;
 - il benessere del Consiglio Generale per importi oltre lire trenta milioni.

Per il prestito a Chiese parrocchiali, benefici, ecc. nel caso in cui occorra interpellare l'Ordinario locale, è necessario premunirsi dei dovuti permessi prima di procedere a qualsiasi operazione del genere.

- b - Per la concessione di prestiti, mutui, elargizioni ad estranei in caso di necessità e senza fine di lucro, occorre il benessere del:
- Capitolo Locale per importi fino a lire due milioni;
 - Consiglio Provinciale per importi fino a quindici milioni;
 - Consiglio Generale per importi superiori ai quindici milioni;
 - Santa Sede quando è richiesto il ricorso al competente dicastero.

- c - Nella domanda da inoltrare al Padre Provinciale occorre specificare la motivazione grave che induce a compiere l'operazione, le garanzie serie che vengono fornite per la restituzione del prestito. In oltre si richiede la forma scritta con la chiara indicazione delle condizioni che si ritiene utile porre (durata, tasso, importo, ecc.), nonché le garanzie relative ai rischi di vario genere che si corrono e alla persona beneficata.

28 — Negoziazione proibita

Per negoziazione o commercio intendiamo ogni trasferimento di beni economici fatto mediante il denaro. Sono tali:

- Il commercio puramente *lucrativo* dove si compera la merce per rivenderla più cara senza prima trasformarla;
- Il commercio industriale quando si trasforma la merce acquistata o i propri prodotti per mezzo di *salariati*, oppure quando la si trasforma con il proprio lavoro;

- Il commercio economico quando si compra per le proprie necessità e poi si rivende ciò che non serve più;
- Il commercio politico quando si compera per sè e anche per gli altri (e.g. gli economi provinciali per le case della Provincia).

Sono vietate espressamente (cfr. canone 142):

- La negoziazione puramente lucrativa;
- La negoziazione industriale quando la trasformazione avviene con l'opera di operai salariati;
- Il commercio dei titoli di borsa.

Qualora si rendesse necessario, per motivi e circostanze contingenti l'esercizio di attività commerciali (cinema pubblico, bar, libreria, ecc.) occorre ottenere preventivamente il permesso dalla competente autorità religiosa e civile.

29 — Liti giudiziarie

Non possono essere affrontate liti giudiziarie di nessun genere senza il benestare, a seconda dei casi, del Padre Provinciale, del Generale o della Santa Sede.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI CONTABILI

30 — RegISTRAZIONI SCRITTE

Una tenuta regolare della contabilità esige che i singoli fatti amministrativi che si verificano in un dato periodo di tempo (= esercizio) nella vita economica di una istituzione siano regolarmente annotati per iscritto.

31 — SCOPO

Dette annotazioni (o scritture contabili) devono consentire in qualsiasi momento:

- L'accertamento esatto del valore patrimoniale;
- La determinazione delle eventuali variazioni intervenute;
- L'indicazione delle motivazioni relative a dette variazioni;
- La rilevazione dei profitti o perdite che si sono verificate.

32 — Libri contabili

I libri su cui le singole gestioni amministrative operano le suddette annotazioni sono i seguenti:

a - Un registro di "Prima nota" su cui giorno per giorno si riportano in ordine cronologico le varie operazioni economiche che si susseguono.

b - Un registro di amministrazione ordinaria che raccoglie mensilmente in forma sintetica tutte le entrate e tutte le uscite relative all'amministrazione ordinaria.

Si registrino prima le entrate e poi le uscite.

A fine mese si evidenzia l'attivo o il passivo, si faccia il bilancio col saldo del mese precedente e si proceda all'operazione di verifica.

A fine anno si riporta l'utile o la perdita sul registro di amministrazione straordinaria e si riparte nuovamente da zero.

Il registro dev'essere vistato mensilmente dall'economista, dal Superiore e dai religiosi incaricati della revisione dei conti. Inoltre in atto di visita viene controllato e firmato da chi compie la visita o è stato a ciò designato.

c - Un registro di amministrazione straordinaria che serve per annotare le entrate riscosse e le spese sostenute nella gestione straordinaria della casa.

Inizia con il riporto del saldo (attivo o passivo) precedente.

Annota in ordine cronologico tutti i vari atti straordinari che si succedono nel corso dell'anno finanziario.

Nelle annotazioni è opportuno fare riferimento alle autorizzazioni avute per sostenere determinati costi.

A fine anno, dopo il riporto del saldo dell'amministrazione ordinaria, chiude evidenziando l'utile o la perdita subita.

Sia firmato dall'economista e controfirmato dal Superiore e dai revisori dei conti.

In atto di visita viene controllato e firmato dagli incaricati.

d - Un registro degli inventari che contiene la distinta di tutti i beni, mobili e immobili, posseduti.

Per gli immobili è bene annotare: l'ubicazione, la provenienza, il tempo, il prezzo, il contratto, il notaio, la superficie, il volume, gli estremi catastali, gli incrementi o decrementi subiti con la relativa documentazione.

E' consigliabile riservare una scheda per ogni bene in modo da seguire nel tempo tutte le possibili variazioni che si succedono.

Per i beni mobili, le attrezzature, ecc. si riportino tutti i dati utili per l'identificazione, facendo riferimento al tempo e al relativo documento (= fattura) di acquisto.

Il libro degli inventari venga costantemente tenuto aggiornato e verificato. Tale libro è obbligatorio per legge, almeno per le attività di tipo commerciale da noi gestite.

e - *Un registro dei titoli* su cui si annota per ogni titolo — (azione, obbligazione, buono del tesoro, ecc.) — posseduto: la natura, la serie, il numero, il valore nominale, il valore reale, data di acquisto, numero della cedola, importo, scadenza, estrazione, cessione, ecc. e quant'altro utile alla migliore individuazione. Venga periodicamente verificato e aggiornato.

Nota: *Per quanto concerne la contabilità delle amministrazioni degli enti giuridici, si stia scrupolosamente a quanto stabilito dalla legge. E' bene che le case che hanno un'amministrazione più complessa l'adeguino a quella degli enti giuridici specie per quanto riguarda il libro giornale, il mastro ed i bilanci.*

33 — Relazione annuale

a - Le singole amministrazioni locali a fine anno finanziario stileranno, in triplice copia, su appositi modelli, la relazione annuale amministrativa e la invieranno al Padre Provinciale.

L'esame di queste relazioni sarà fatto in Consiglio; si appunteranno le osservazioni più significative e saranno sottoscritte dal Padre Provinciale e dai Consiglieri.

Una copia sarà restituita alla casa; la seconda verrà inviata alla Curia Generale e la terza sarà conservata nell'Archivio Amministrativo provinciale.

b - Le amministrazioni provinciali e quelle delle case dipendenti dal Padre Generale seguiranno la stessa norma inviando al Padre Generale i loro bilanci consuntivi per la debita approvazione.

Alla relazione suddetta sia allegato un bilancio preventivo relativo all'anno finanziario che inizia.

34 — Archivio Amministrativo

In ogni Casa dev'essere costituito un Archivio Amministrativo o una sezione in cui possano trovare posto i documenti originali sia civili che ecclesiastici relativi alla proprietà, ai contratti, alle obbligazioni, ecc. Tra i più significativi si segnala:

- Gli atti notarili di acquisto, permuta, vendita, ecc.;
- Le planimetrie, estratti di mappa, disegni, ecc.;
- Le perizie, stime, valutazioni, ecc.
- Le convenzioni, accordi, patti ecc.;
- I contratti di lavoro e quant'altro richiesto per il personale dipendente;
- Ricevute di pagamenti, fatture, note, ecc. che dovranno essere conservati per il tempo stabilito dalla legge.

Gli originali di detti documenti non vengano consegnati a terzi; in caso di necessità siano dati in fotocopia.

35 — Controlli amministrativi

a - A livello locale ci sia una relazione *almeno* trimestrale al Capitolo della casa. Inoltre il Padre Provinciale direttamente o servendosi dell'economista provinciale prenda visione di tutta l'amministrazione ogni qualvolta lo ritiene utile e necessario.

♦ In atto di visita si esamini tutta l'amministrazione relativa al periodo compreso tra l'ultima visita compiuta e la data in cui si effettua la nuova. Vengano fatte le debite osservazioni attraverso una relazione scritta che deve essere conservata agli atti.

b - A livello provinciale e generale il controllo avviene semestralmente con la relazione dell'economista al rispettivo Consiglio.

Detti controlli siano il più possibile completi e dettagliati e non ci si limiti ad una visione superficiale.

Vengano pure date indicazioni, suggerimenti e consigli atti ad evitare o correggere errori, abusi ed arbitri.

Il controllo fatto diventa garanzia di efficienza e partecipazione responsabile della comunità alla conduzione amministrativa della Casa.

36 — Consegnare dell'amministrazione

Allo scadere del proprio mandato il Superiore deve fare regolare consegna dell'amministrazione a chi succede nell'incarico. Tale consegna deve farsi attraverso una relazione scritta in cui sono chiaramente specificati: i crediti, i debiti, il fondo cassa, i depositi bancari, i titoli, gli inventari, ecc. e quant'altro utile per un'esatta conoscenza della situazione.

Detta relazione sia fatta in sede capitolare e sottoscritta sia da chi cede come da chi subentra. Eventuali contestazioni, inesattezze, vengano opportunamente annotate e segnalate onde individuare facilmente l'errore e l'eventuale colpa o responsabilità.

CAPITOLO V

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

37 — **Composizione**

a - A livello locale:

Programmatore: Capitolo Locale
Responsabile: il Superiore
Esecutore fiduciario: l'Economo
Revisori: Superiore e altro religioso incaricato.

b - A livello provinciale:

Programmatore: Capitolo e Consiglio Provinciale
Responsabile: il Padre Provinciale
Esecutore fiduciario: l'Economo Provinciale
Revisori: Consiglieri Provinciali.

c - A livello generale:

Programmatore: Capitolo e Consiglio Generale
Responsabile: il Padre Generale
Esecutore fiduciario: l'Economo Generale
Revisori: i Consiglieri Generali.

d - Commissione economica:

Per attuare una maggiore partecipazione e corresponsabilità anche in campo economico si suggerisce la costituzione, almeno a livello provinciale, di una commissione con funzioni di consulenza tecnica.

L'attività di detto organo consiste nel:

- predisporre piani annuali di previsione da sottoporre al Consiglio Provinciale;
- valutare i consuntivi provinciali e locali;
- suggerire orientamenti e dare pareri su questioni economiche;
- redigere contratti, convenzioni, accordi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Detta commissione viene costituita sotto la presidenza dell'economo provinciale ed è formata da esperti (religiosi o laici) scelti opportunamente dal Padre Provinciale e Consiglio. I pareri di tale commissione hanno solamente valore consultivo.

38 — **Facoltà amministrative**

a - Capitolo Generale: Come supremo organo di governo ha i più ampi poteri in ordine alla:

- programmazione economica;
- determinazione dei criteri amministrativi da seguire;
- verifica e controllo di tutte le gestioni amministrative.

b - Consiglio Generale:

- programma, decide, controlla l'amministrazione della Curia Generale;
- verifica ed approva le amministrazioni provinciali, locali e delle case dipendenti dal P. Generale;
- autorizza, per quello che è di sua competenza, gli atti e l'amministrazione straordinaria delle Province e delle case.

c - Consiglio Provinciale:

- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Provincia;
- assiste, guida e controlla le singole amministrazioni locali;
- autorizza, per quanto è di sua competenza, gli atti di amministrazione straordinaria delle singole case.

d - Capitolo Locale:

Ha funzione di programmazione, verifica e guida nei limiti posti dalle costituzioni, regole e norme amministrative.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

39 — **Contributi provinciali e generali**

a - Le amministrazioni provinciali nell'esigere da quelle locali i contributi necessari a coprire le spese del loro bilancio preventivo possono attenersi a criteri diversi. Quelli più comuni sono:

- determinazione di una percentuale sulle entrate ordinarie lorde;
- determinazione di una percentuale sull'utile della gestione ordinaria;
- determinazione discrezionale fissata dal Padre Provinciale e Consiglio;
- quota fissa pro-capite;
- prelievo totale dell'utile della gestione ordinaria con assunzione dell'onere dell'amministrazione straordinaria di tutte le case;
- libera contribuzione con possibilità di intervento da parte del Consiglio Provinciale quando le entrate non sono sufficienti.

Qualunque criterio venga adottato rimane sempre la possibilità per il Padre Provinciale di intervenire in modo straordinario quando esistono situazioni particolari che richiedano un'azione urgente e tempestiva.

b - I criteri e gli importi dei contributi che le Province e le singole case devono corrispondere all'amministrazione generale sono fissati annualmente in sede di Consiglio Generale.

40 — Amministrazioni parrocchiali

a - Quanto all'acquisto dei beni:

1°) Sono della comunità:

- le offerte relative alla celebrazione di Sante Messe;
- i diritti di stola;
- i frutti del beneficio parrocchiale;
- la congrua o il supplemento di congrua;
- quant'altro il Parroco acquista con industria personale (stipendi, predicazioni, servizi, ecc.);
- le elemosine.

2°) Sono della Chiesa tutte le altre entrate (candele votive, offerte per il culto, offerte per il mantenimento e abbellimento della Chiesa, ecc.).

b - Quanto all'amministrazione: anche quella della Chiesa, pur rimanendo distinta, viene tenuta dalla Comunità religiosa.

Spetta al Padre Provinciale determinare il compenso che deve essere corrisposto per le prestazioni dei religiosi (escluso il Parroco) addetti alla Parrocchia.

Nota: *Nei casi in cui anche la proprietà della Chiesa è dell'Ordine, tutti i beni sono della comunità.*

Spetta al Parroco amministrare, sub vigilantia superioris, nonostante il voto di povertà, le elemosine fatte per i poveri, le scuole cattoliche o luoghi pii alieni alla Parrocchia.

Nei casi in cui la Parrocchia viene affidata "ad personam" la comunità acquista quanto spetta al Parroco in quanto tale. L'amministrazione della Chiesa è retta dal Parroco e non dalla comunità.

In casi del genere dovrà esistere un accordo che regola la posizione del religioso di fronte al Vescovo e di fronte all'Ordine.

41 — Disposizioni per i Professi semplici e solenni

a - Il novizio, al termine del noviziato, prima di emettere i voti semplici deve:

- cedere l'amministrazione dei beni a chi desidera;
- disporre dei frutti, dell'uso, dell'usufrutto dei medesimi.

Ciò è necessario perchè durante il tempo della professione semplice perdura la capacità di possedere e di acquistare altri beni costitutivi del patrimonio o ad esso appartenenti per natura, per volontà del donante o per altro motivo.

Per mutare tale disposizione occorre munirsi del permesso dei superiori maggiori.

Il documento di cessione dell'amministrazione sia redatto per iscritto in triplice copia una delle quali rimane all'archivio della casa, le altre siano inviate rispettivamente alla Curia Provinciale e Generale.

b - Prima di emettere i voti solenni dovrà farsi, secondo la formula approvata, regolare rinuncia dei beni che si possiedono o che si prevede di possedere. In conseguenza della professione solenne si perde la capacità di possedere e di acquistare. Qualsiasi bene quindi che viene al religioso professo solenne, per qualsiasi titolo, passa direttamente all'Ordine. Sono tali gli stipendi, le pensioni, i vitalizi, le eredità, i diritti di autore, i premi, ecc.

42 — Sante Messe

Il registro su cui vengono registrate le intenzioni e le applicazioni di Sante Messe avrà la seguente forma:

Anno _____ Mese _____

N° progr.	Data accettazione	OFFERENTE - INTENZIONE	Elemosina	Data Celebrazione	CELEBRANTE

- Nella prima colonna si segna il numero progressivo assegnato ad ogni intenzione;
- Nella seconda colonna la data di accettazione;
- Nella terza l'intenzione od offerente;
- Nella quarta colonna l'offerta ricevuta;
- Nella quinta colonna la data di celebrazione;
- Nella sesta colonna il nome del celebrante.

Detto registro deve essere controllato e vistato periodicamente dal Padre Provinciale e revisionato in atto di visita canonica. Qualora il numero di intenzioni di Sante Messe fosse troppo numeroso con difficoltà di assolvervi in tempo, vengano consegnate le intenzioni in soprannumero al Padre Provinciale il quale provvederà che vengano celebrate nel minor tempo possibile.

43 — Messe binate

La Sacra Congregazione dei religiosi con decreto 5268/54 del 15/6/'54 ha accordato al P. Generale la facoltà di riservarsi l'elemosina delle Messe binate che vengono celebrate dai nostri religiosi nei giorni festivi, oltre quella delle binate nei giorni feriali.

Sono escluse le messe binate dai parroci e viceparroci, quando questi costituiscono i parroci; le relative elemosine spettano alla Curia vescovile.

44 — Decisioni capitolari sull'amministrazione

a - Il Capitolo Generale celebrato nel 1954 stabiliva a riguardo della amministrazione generale, provinciale e locale quanto segue:

« 1° - La cassa comune e la cassa studenti vengono unite per formare un fondo comune destinato al funzionamento della Curia generalizia e alle necessità generali dell'Ordine;

« 2° - Questo fondo sarà alimentato da contributi da versarsi da tutte le provincie o altre circoscrizioni, in misura da fissarsi dal definitorio;

« 3° - La spesa di mantenimento dei probandi, novizi e chierici è interamente addossata alle Provincie, cui appartengono;

« 4° - (Abolito col decreto N. 7 del Capitolo Generale del 1963);

« 5° - Gli utili delle varie case restano a disposizione del Padre Provinciale e Consiglio, che stabiliranno di volta in volta quali quote dovranno essere messe a disposizione della cassa provinciale e quali potranno essere trattenute dalle case;

« 6° - (Abolito col decreto N. 7 del Capitolo Generale del 1963).

b - Il Capitolo Generale celebrato nel 1963 con decreto N. 7 fissava:

« A) L'attuale cassa detta di "fondo comune" venga trasformata in cassa generale e chiamata "cassa S. Girolamo" con il fine di provvedere:

- 1) al funzionamento della Curia Generale e dell'amministrazione centrale;
- 2) alla manutenzione delle case di interesse comune;
- 3) all'aiuto delle Provincie.

« B) La cassa generale consta della "cassa di credito" e della "cassa di funzionamento". La prima è destinata ad aiutare le Provincie con tasso di prestito da stabilirsi, mentre la seconda è destinata al funzionamento della Curia Generale e dell'amministrazione centrale, alla manutenzione delle case di interesse comune, agli aiuti alle Provincie sotto forme gratuite, ecc.

« C) Entrate della "Cassa di credito":

- 1) buoni fruttiferi dell'attuale cassa della Curia;
- 2) interessi futuri degli stessi;
- 3) tasso dei prestiti che potrà fare in avvenire;
- 4) una parte (e.g. 1/5) dei contributi annuali delle Provincie;
- 5) eventuali introiti (offerte, fitti, ecc.)

« D) Entrate della "Cassa di funzionamento":

- 1) contributi provinciali in rapporto al numero dei Padri presenti in Provincia;
- 2) sante Messe binate da inviarsi trimestralmente alla Curia;
- 3) contribuzioni volontarie da parte delle Provincie, privati, ecc.

Nota: I numeri 4° e 6° del Decreto del Capitolo Generale 1954 sono superati.

APPENDICE

- 1) — Note sugli enti giuridici.
- 2) — Note di legislazione del lavoro.
- 3) — Note di legislazione fiscale.
- 4) — Moduli e formulari.

Nota: Gli appunti che seguono hanno lo scopo di far conoscere i problemi che interessano oggi, sotto l'aspetto amministrativo, le nostre istituzioni. Essi sono sintetici; hanno perciò bisogno di ulteriore studio ed approfondimento, soprattutto da parte dei diretti responsabili.

Ciò potrà essere fatto in occasione dei corsi di qualificazione previsti al N. 6 delle presenti norme.

1 - NOTE SUGLI ENTI GIURIDICI

Perchè un'aggregazione di più persone possa diventare "soggetto di diritto" occorrono quattro cose:

- Un'organizzazione di persone unite fra loro da un vincolo;
- Uno scopo di interesse collettivo e permanente (culto, religione, educazione, istruzione, assistenza, ecc.), che non sia in contrasto con principi generali cui si ispira l'ordinamento sociale;
- Un'organizzazione di mezzi atti a raggiungere gli scopi prefissi;
- Un regolare atto di riconoscimento da parte della competente autorità civile.

Il riconoscimento civile della personalità giuridica dà agli enti religiosi, sul piano del diritto, gli stessi diritti e gli stessi poteri propri delle persone fisiche.

L'Ordine, la Provincia, la singola Casa, la Parrocchia, ecc. se sono eretti in ente giuridico diventano "soggetto autonomo" di diritti e doveri giuridici.

L'ente giuridico riconosciuto agisce solo attraverso il suo legale rappresentante il quale civilmente ha il potere di rappresentare e vincolare l'ente; ha la firma ufficiale ed agisce in nome e per conto dello ente.

Esso viene nominato, su designazione dei Superiori religiosi, dalla Santa Sede e confermato dall'autorità civile.

Attualmente nel nostro Ordine gli enti giuridici riconosciuti sono:

a - la "Provincia Romana della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi".

La sua Sede è a Roma, Via Santa Sabina, 23.

E' stata riconosciuta col R.D. N.º 427 del 18/4/1932.

L'attuale rappresentante legale è P. Mattei Giammarco.

b - la "Provincia Lombarda dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi".

La sua Sede è a Milano, Piazza XXV Aprile, 2.

E' stata riconosciuta con D.P.R. N.º del 27/9/1957.

L'attuale rappresentante è P. Marinoni Giuseppe.

c - la "Provincia Ligure dei Padri Somaschi".

La sua Sede è a Genova, Piazza Maddalena, 11.

E' stata riconosciuta con D.P.R. N.º 1180 del 31/8/1956.

L'attuale rappresentante è il P. Stefano Turco.

d - L' "Istituto S. Girolamo Emiliani".

La sua sede è a Treviso, Via Venier, 50.

E' stato riconosciuto con D.P.R. N.º 1479 del 4/10/1948.

Per il funzionamento occorre rifarsi allo statuto.

2 - NOTE DI LEGISLAZIONE DEL LAVORO

Più che fornire l'elenco delle numerose leggi regolatrici del rapporto di lavoro dipendente, penso più utile suggerire ciò che occorre fare nelle varie fasi attraverso le quali si instaura un rapporto di lavoro.

a - Assunzione:

Per assumere un dipendente occorre:

- inoltrare domanda, nominativa o numerica, a seconda dei casi, all'Ufficio di Collocamento territorialmente competente;
- ottenere il regolare "Nulla-osta" (= foglio di avviamento al lavoro) da parte di detto Ufficio;
- richiedere i documenti prescritti a seconda dei casi, tra cui non vanno dimenticati il certificato di nascita, il libretto di lavoro, la tessera sanitaria, il certificato penale, lo stato di famiglia e l'eventuale libretto personale e quello I.N.A.M.;
- lo scambio delle lettere di assunzione;
- la firma del contratto di lavoro e del regolamento interno esistente;
- l'iscrizione al libro matricola.

b - Periodo di prova:

Ogni assunzione ha un regolare periodo di prova, la cui durata, normalmente, è fissata dai contratti di lavoro oppure, in loro mancanza, dalla legge. La prova deve risultare da *atto scritto*.

Durante tale periodo il dipendente ha diritto:

- alla qualifica per cui è stato assunto;
- alla retribuzione pattuita;
- alle regolari assicurazioni previdenziali e mutualistiche.

Durante detto periodo è possibile lo scioglimento del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo alcuno di preavviso e l'indicazione dei motivi.

c - Nel corso del rapporto di lavoro:

Superato il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva e normalmente è a tempo indeterminato, per cui occorre:

- fissare, rispettare, disciplinare l'orario di lavoro (ordinario, supplementare, straordinario, diurno, notturno, festivo, ecc.);
- determinare il giorno e le modalità del riposo settimanale, il periodo di ferie (durata, epoca, ecc.);
- convenire la *retribuzione lorda* tenendo presenti i vari elementi che concorrono a formarla (paga base, anzianità, contingenza, valore in natura, ecc.);
- compilare alle scadenze stabilite (mensile, trimestrale, annuale) i documenti di lavoro quali il libro paga, la busta paga, i mo-

duli da inviare agli istituti previdenziali e mutualistici, gli estratti delle retribuzioni, i modelli fiscali, ecc.;

- versare i contributi dovuti ai vari enti mutualistici, assistenziali e fiscali.

d - Risoluzione del rapporto di lavoro:

Si verifica normalmente col licenziamento o con le dimissioni e, a seconda dei casi, si determina un diverso modo di comportamento.

Nell'uno e nell'altro caso è d'obbligo:

- rispettare i termini stabiliti per il preavviso oppure corrispondere la relativa indennità;
- pagare l'indennità di anzianità maturata nella misura stabilita dal contratto di lavoro o dalla legge;
- corrispondere gli eventuali diritti relativi al rateo di tredicesima non ancora corrisposto e di ferie annuali non ancora godute;
- redigere e far sottoscrivere una ricevuta liberatoria da parte del dipendente;
- consegnare tutti i documenti di lavoro appartenenti al dipendente;
- porgere regolare denuncia all'ufficio di collocamento e, nei casi richiesti, all'autorità di P.S. e all'I.N.P.S. rispettando i tempi fissati dalla legge.

e - Per i contratti di lavoro occorre fare riferimento ai seguenti criteri per la determinazione e scelta di quello applicabile:

- all'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro;
- alla qualifica del datore di lavoro e non a quella del lavoratore;
- all'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.

I contratti di lavoro oggi vigenti ed applicabili nelle nostre istituzioni sono quelli stipulati dall'A.G.I.D.A.E. relativi al personale insegnante e non insegnante.

Inoltre in alcuni casi particolari si può fare riferimento anche al contratto che regola il rapporto di lavoro domestico che presenta, nei confronti di quelli precedenti, alcuni indubbi vantaggi.

Sono pure ammessi gli accordi o patti privati i quali acquistano validità quando rispettano le norme di legge relative alle pattuizioni che vengono stipulate.

Il contratto collettivo trova la sua applicabilità nella stipula del contratto individuale che è sempre consigliabile fare per iscritto in doppio esemplare.

a - La recente riforma tributaria italiana ha portato per alcune nostre istituzioni delle grosse novità. Annotiamo, per una conoscenza sommaria, quelle più significative, rimandando a trattazioni qualificate coloro che desiderano approfondire maggiormente la materia.

Le novità di un certo interesse e peso riguardano l'istituzione di nuove imposte quali:

- l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.),
(D.P.R. 633 del 26-10-'72);
- l'Imposta di Registro, (D.P.R. 634 » 26-10-'72);
- l'Imposta sulle Successioni e Donazioni,
(D.P.R. 673 » 26-10-'72);
- le Tasse sulle Concessioni governative,
(D.P.R. 641 » 26-10-'72);
- l'Imposta Comunale sull'incremento di valori degli immobili (I.N.V.I.M.),
(D.P.R. 643 » 26-10-'72);
- l'Imposta sul Reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.),
(D.P.R. 597 » 29-9-'73);
- l'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.),
(D.P.R. 598 » 29-9-'73);
- l'Imposta locale sui redditi (ILOR),
(D.P.R. 599 » 29-9-'73).

b - *L'Imposta sul Valore Aggiunto* è un'imposta indiretta sugli affari e si applica alla cessione di beni e alla prestazione di servizi. Coloro quindi che trasferiscono merci (negozi, librerie, spacci, rivendite, ecc.) o prestano servizi (scuole, pensionati, colonie, ricoveri, ecc.), se non godono di esenzione in forza dell'Art. 10, devono addebitare ai loro clienti un'imposta aggiuntiva conforme alle aliquote stabilite e versarla all'erario previa detrazione per "rivalsa" di ciò che è già stato pagato sugli acquisti effettuati.

Gli obblighi relativi a detta imposta sono complessi ma sinteticamente si possono ridurre:

- alla fatturazione attiva che costituisce il supporto indispensabile. La fattura deve essere conforme a quanto fissato dalla legge e contenere tassativamente tutti gli elementi previsti dalla norma (cfr. Art. 21);
- alla registrazione che deve effettuarsi nei modi e tempi voluti in libri ufficiali opportunamente numerati, bollati e vidimati prima dell'uso. Ricordiamo:
 - ◆ il registro delle fatture emesse (Art. 23);
 - ◆ il registro degli acquisti (Art. 25);
 - ◆ il registro dei corrispettivi (Art. 24);
- alla dichiarazione che avrà, a seconda dei casi, scadenza mensile, trimestrale o annuale e al relativo versamento previsto a se-

conda dei vari regimi (forfettario, semplificato, normale, speciale);

— alla conservazione ordinata, per il periodo di tempo stabilito, di tutti i documenti relativi (Art. 39).

c - *L'Imposta di registro* colpisce tutti gli atti soggetti a registrazione obbligatoria o volontaria (atti di compravendita, successione, locazione, affitti di beni immobili, scritture private, ecc.).

L'ufficio competente per la registrazione è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale tenuto a richiedere la registrazione.

L'aliquota è stabilita in percentuale dalla legge in annessi allegati, a cui conviene ricorrere in caso di necessità per evitare errori o sorprese. I tempi validi per la registrazione sono fissati dall'Art. 13, 14, 15.

d - *L'Imposta sulle successioni e donazioni* si applica ai trasferimenti di beni e di diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.

L'Art. 5 prevede l'esenzione dall'imposta dei trasferimenti a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute... senza fine di lucro che abbiano come *scopo esclusivo* l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione od altre finalità di pubblica utilità.

L'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con aliquote crescenti stabilite per legge.

e - *Le Tasse sulle concessioni governative*, si richiedono per numerosi atti, alcuni dei quali sono:

- decreti di riconoscimento della personalità giuridica ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni (2A);
- registrazione degli atti costitutivi, statuti e atti modificativi delle persone giuridiche (2B);
- legalizzazioni di firme (22);
- licenze per apertura di teatri, cinematografi (44, 45);
- rinnovo di licenze di vario genere, ecc. (45);
- licenza per spacci di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati e relativo rinnovo (55);
- autorizzazioni del prefetto per aperture di case per ferie, campeggi, ostelli, ecc. (59);
- autorizzazioni per ascensori e montacarichi, ecc. (69);
- autorizzazioni per stabilimenti balneari (107);
- concessioni per apertura e funzionamento di scuole non statali legalmente riconosciute e pareggiate (124).

f - *Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili*. E' una imposta che colpisce l'incremento di valore degli immobili (terreni

ed edifici) nel momento in cui:

— c'è trasferimento di proprietà (vendita, successione, ecc.);

L'imposta per decorrenza decennale non si applica ai beni strumentali e a quelli destinati ai fini istituzionali dell'ente.

L'imposta spetta al comune nel cui territorio si trova l'immobile. Il compito dell'accertamento e della riscossione è affidato all'ufficio del registro.

L'incremento di valore si determina per differenza tra il costo iniziale — (maggiorato delle spese di acquisto, costruzione, incrementative, ecc.) — e quello in cui avviene il trasferimento od il compimento del decennio. L'imposta si applica per scaglioni e l'aliquota è stabilita dai singoli comuni entro i limiti fissati dall'Art. 15.

g - Imposta sul reddito delle persone fisiche.

E' un'imposta che si applica sul reddito (in denaro o in natura, continuativo od occasionale) proveniente da qualsiasi fonte (redditi fondiari, di capitale, di lavoro, di impresa, ecc.).

Chi possiede redditi è obbligato a presentare regolare denuncia all'ufficio su cui vi sarà la tassazione secondo aliquote stabilite.

E' ovvio che detta imposta si riferisce alle persone fisiche, non agli enti giuridici, per cui occorre che chi è interessato presenti individualmente la sua dichiarazione.

h - Imposta sul reddito delle persone giuridiche.

E' un'imposta che colpisce il reddito delle persone giuridiche proveniente da qualsiasi fonte. Vi sono soggetti, in forza dell'Art. 2, paragrafo C, tutti gli enti giuridici riconosciuti.

L'istituzione di detta imposta pone quindi dei problemi organizzativi, tecnici, contabili che devono essere gradualmente affrontati e risolti da parte degli enti riconosciuti.

Particolare interesse rivestono le scritture contabili alla cui tenuta si è obbligati in forza di legge e che prevedono tra l'altro:

— un inventario (= Stato patrimoniale) relativo agli immobili e ai mobili, agli accantonamenti operati, alle indennità di liquidazione decorse, ai debiti e crediti esistenti;

— un libro giornale;

— un bilancio.

Ovviamente tutte le operazioni che si compiono devono essere registrate, documentate, conservate, ed i libri contabili presentati per le dovute bollature e vidimazioni come prescritto per qualsiasi ditta di tipo commerciale.

i - Imposta locale sui redditi.

E' un'imposta che si corrisponde agli enti locali in forza del possesso di redditi in denaro o in natura, continuativi od occasionali pro-

dotti nel territorio dello stato. L'Art. 2 assoggetta a tale imposta anche i redditi dei nostri enti.

Spetta all'ufficio delle imposte accertare detti redditi ed attribuire direttamente ai comuni, alle provincie, alle regioni, alle camere di commercio, ecc. il gettito che ne proviene.

Le aliquote sono fissate dall'art. 9 in modo percentualmente diverso a seconda che si tratti di comuni, provincie o regioni.

Nota: Merita un'attenzione particolare il problema che tocca i datori di lavoro quali sostituti di imposta. Essi devono operare sugli stipendi e salari che corrispondono ai propri dipendenti le trattenute fiscali, che devono essere versate per ogni periodo di paga direttamente all'ufficio delle imposte.

Oltre la trattenuta mensile occorre provvedere a fine anno o a fine rapporto di lavoro all'operazione di "conguaglio".

Spetta inoltre ai datori di lavoro redigere i modelli 101 a fine anno o a fine rapporto di lavoro ed il modello 102 relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro.

E' d'obbligo inoltre esigere dai dipendenti una dichiarazione in cui risulti chiaramente quali sono le detrazioni a cui hanno diritto con la clausola che spetta al dipendente segnalare qualsiasi variazione che venisse a verificarsi.

4 - MODULI E FORMULARI

A) — Moduli di domanda

1° Fac - simile di domanda del Superiore locale al P. Provinciale.

M. R. Padre Provinciale

Via

..... (città)

..... (data)

OGGETTO:

Il sottoscritto, Superiore della Casa di,
a seguito del voto favorevole ottenuto nel Capitolo locale celebrato in
data, rivolge alla P. V. M. R. domanda di
autorizzazione, a norma delle costituzioni e disposizioni vigenti, per

.....
.....
(descrizione dell'oggetto della richiesta).

Unisce alla domanda i seguenti documenti:

- Estratto del Verbale del Capitolo della Casa contenente le motiva-
zioni, ed il risultato della votazione segreta
- Planimetrie, disegni, progetti, ecc.
- Perizia estimativa fatta da in data
- Prospetto della situazione finanziaria della Casa alla data del.....
..... (elencare altri eventuali documenti).

Grato per la benevola attenzione ed esame che verranno riservati
alla presente richiesta, fiducioso in un favorevole accoglimento della do-
manda, porge religiosi ossequi e saluti.



.....
(firma)

2° Fac - simile di domanda del P. Provinciale al P. Generale.

Al Rev.mo Padre

Preposito Generale dei PP. Somaschi

Via

ROMA

..... (data)

OGGETTO:

Il sottoscritto, Preposito Provinciale della Provincia,
vista la domanda del Padre Superiore della Casa di,
intesa ad ottenere l'autorizzazione per,
(descrizione del genere dei lavori), esaminati attentamente i documenti
allegati, ottenuto il voto favorevole del Consiglio Provinciale in data
....., chiede alla P. V. Rev.ma, a norma delle costituzioni e di-
sposizioni vigenti, la regolare autorizzazione.

In attesa della decisione che verrà presa, con la fiducia di un fa-
vorevole accoglimento della richiesta, porge religiosi ossequi e saluti.



.....
(firma)

B) — Moduli di autorizzazione

1° Fac-simile di autorizzazione del P. Provinciale al Superiore locale.

Al M. R. Padre
Rettore di
..... (città)

..... (data)

OGGETTO:

Il sottoscritto, Preposito Provinciale della Provincia
.....
— vista la domanda inoltrata dalla P. V. in data
relativa a
— avuto il voto favorevole del Consiglio Provinciale in data
— ottenuto il benestare (o autorizzazione) del Padre Generale in data

concede alla P. V. la richiesta autorizzazione invitandoLa a registrare la presente sul Libro degli Atti della Casa.



.....
(firma)

2° Fac-simile di autorizzazione del P. Generale al P. Provinciale.


Al M. R. Padre
Preposito Provinciale della Provincia
..... (città)

..... (data)

OGGETTO

Il sottoscritto, Preposito Generale
— vista la domanda della P. V. intesa a
— esaminati gli allegati
— ottenuto il voto favorevole del Consiglio Generale in data

autorizza, a norma delle costituzioni e disposizioni vigenti, (la spesa, l'acquisto, vendita, ecc.)



.....
(firma)

C) — Modalità per intestazione di beni

1° In caso di donazione

Nelle donazioni di beni mobili e immobili, nei lasciti ed eredità testamentarie, onde evitare possibili contestazioni, si consigliano le seguenti formule, da adattarsi ad uno degli enti giuridici, di cui si è detto sopra:

«... lascio all'ente giuridico Provincia con sede in, per le necessità e i fini di culto, beneficenza e istruzione promossi dal medesimo, a titolo di legato, la somma di L. (oppure) l'immobile sito in ».

2° In caso di disposizione testamentaria.

Se trattasi invece di nominare erede di ogni sostanza l'ente giuridico, la formula potrebbe essere questa:

«... annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino mio erede universale l'ente giuridico ecc. con sede in per l'Istituto (si può determinare l'Istituto o l'opera particolare e specificare le condizioni e la destinazione), lasciando ad esso quanto mi appartiene a qualsiasi titolo ».

Per il valore legale delle predette disposizioni occorre che segua la data per esteso e la firma pure per esteso e leggibile.

D) — Cessione dell'amministrazione dei beni prima della Professione semplice

Io N. N. Novizio (oppure Professo di voti semplici, oppure vincolato da formale Promessa all'Ordine) dell'Ordine dei Padri Somaschi, a norma del Codice di Diritto Canonico e delle Costituzioni, cedo liberamente per tutta la durata dei voti semplici (o della promessa) l'amministrazione dei beni, di cui sono presentemente in possesso o che mi sopravverranno, in favore di (Nome e Cognome e altre circostanze relative alla persona alla quale viene ceduta l'amministrazione).

Similmente nel tempo della mia Professione semplice (o Promessa) dispongo liberamente dell'uso e dell'usufrutto di detti beni in favore di, con i seguenti oneri

In fede di che sottoscrivo questa mia volontà.
Luogo e data (da scriversi in lettere)

firmato N. N.

E) — Rinuncia ai beni da premettersi alla Professione solenne

Io N. N., Professo di voti semplici dell'Ordine dei Padri Somaschi, dal giorno mese anno, prima di emettere, come è mia intenzione, la Professione solenne e alla condizione che questa abbia luogo a norma del Codice di Diritto Canonico e delle Costituzioni, liberamente e spontaneamente rinuncio a tutti i beni che attualmente sono in mia proprietà, in favore di N. N.

Parimenti in favore di N. N., rinunzio ai beni che mi potranno venire in futuro dai parenti, per eredità o « ab intestato », o da altri e per qualsiasi titolo.

(Se il Professo non possiede ancora alcun bene, la formula avrà la seguente variazione: a norma del Codice di Diritto Canonico e delle Costituzioni, attesto di non possedere attualmente nulla come proprio; tuttavia rinuncio ai beni che mi verranno in seguito dai parenti, per eredità o « ab intestato », o da altri e per qualsiasi titolo, in favore di N. N.).

In fede di che sottoscrivo questa mia volontà.

Luogo e data (da scriversi in lettere)

firmato N. N.

N. B. — Il professando di voti solenni deve anche fare la rinunzia in favore dell'Ordine di tutti quei beni che per qualsiasi titolo saranno ricevuti o acquisiti a norma del Codice di Diritto Canonico e delle Costituzioni, usando una formula valida e riconosciuta dalla legge civile.

F) Bilanci

1° Bilancio preventivo di gestione di un istituto scolastico¹.

	Entrate	Uscite
— Quote iscrizione	L. 1.500.000	
— Rette scol.: Elem.	» 1.422.000	
Med.	» 2.880.000	
Sup.	» 13.545.000	
— Riscaldamento	» 750.000	
— Sussidi	» 30.000	
— Contributi	» 50.000	
— Interessi bancari	» 12.350	
— Rimborsi	» 90.000	
— Varie	» 70.000	
— Stipendi:		
presidi (preside unico)		L. 39.500
docenti		» 10.224.000
amm.vo (segret. ed econ.)		» 626.700
— Salari (bidelli, ecc.)		» 342.000
— Contributi sociali obbligatori		» 4.955.080
— Accantonamento liquidazione		» 1.052.300
— Spese generali (luce - telefono - acqua, - riscaldamento - art. pulizia - assic. alunni - ecc.)		» 1.380.000
— Tasse cc. gg. - IRPEG - ecc.)		» 175.000
— Ammortamenti (fabbricati - impianti - mobilio - macchine uff. - laboratori - palestra - ecc.)		» 978.950
— Biblioteca, libri, riviste		» 75.000
— Sconti rette, crediti inesigibili		» 49.000
— Varie		» 19.000
	Totali L. 20.349.350	L. 20.272.030
— Utile di bilancio		L. 77.320
	L. 20.349.359	L. 20.349.350

S. E. & O.

¹ Le cifre sono simboliche.

2° Bilancio *consuntivo* di gestione di un istituto scolastico ¹.

	<i>Entrate</i>	<i>Uscite</i>
— Quote iscrizioni	L. 1.493.000	
— Rette scol.: Elem.	» 1.400.000	
Medie	» 2.835.000	
Sup.	» 13.505.000	
— Riscaldamento	» 810.000	
— Sussidi da parte della Regione	» 35.000	
— Sussidi da parte del Comune	» 60.000	
— Interessi bancari	» 13.680	
— Rimborsi da parte degli alunni	» 190.000	
— Varie	» 50.000	
— Stipendi:		
preside e pers. doc.	L. 10.639.000	
pers. ammin. (Segr. bienn.) . .	» 606.700	
— Salari: bidelli ecc.	» 352.000	
— Contributi sociali obbligatori	» 4.925.000	
— Accantonamento liquidazione	» 1.052.000	
— Spese generali (luce, telefono, acqua, pulizia, ecc.)	» 125.000	
— Riscaldamento	» 693.000	
— Ass.zioni, cancelleria, ecc.) . .	» 97.500	
— Tasse (cc. gg. - IRPEG)	» 232.000	
— Ammortamento (fabbricati, impianti, ecc.) . .	» 708.900	
— Biblioteca (libri, riviste) . . .	» 175.000	
— Compensi commissari gover. e indennità esami pers. doc.	» 105.000	
— Manutenzione immobili	» 78.000	
— Liquidazione al personale non compreso nel fondo di accant. di cui sopra - onorari avvocato	» 235.000	
— Attrezzatura palestra	» 90.000	
— Varie	» 85.870	
Totali	L. 20.391.680	L. 20.200.000
— Utile della gestione annuale		L. 191.630
	L. 20.391.680	L. 20.391.680

S. E. & O.

INDICE

Presentazione del Rev.mo P. Generale Pag. 3

Capitolo I

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA IN GENERE

1 — Definizione	» 5
2 — Beni temporali	» 5
3 — Soggetti giuridici	» 5
4 — Soggetti economici	» 5
5 — Nomina e poteri	» 6
6 — Requisiti	» 6
7 — Compiti	» 6
8 — Responsabilità	» 6
9 — Natura dell'amministrazione religiosa	» 7

Capitolo II

AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

10 — Definizione	» 7
11 — Manutenzione ordinaria	» 8
12 — Competenze	» 8
13 — Obbligatorietà e vigilanza	» 8
14 — Interventi eccezionali	» 8
15 — Amministrazioni diverse	» 8
16 — Ricorso a gettiti straordinari	» 9

Capitolo III

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

17 — Definizione	» 9
18 — Alienazione	» 9
19 — Contrazione di debiti	» 11
20 — Accettazione di donazione	» 11
21 — Pegni, ipoteche, fideiussioni	» 12
22 — Locazioni	» 13
23 — Enfiteusi	» 13
24 — Commodato	» 13
25 — Lavori straordinari	» 13
26 — Spese straordinarie	» 14
27 — Concessione di prestiti, mutui, elargizioni	» 15
28 — Negoziazione proibita	» 15
29 — Liti giudiziarie	» 16

¹ Le cifre sono simboliche.

Capitolo IV
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI CONTABILI

30 — Registrazioni scritte	Pag.	16
31 — Scopo	»	16
32 — Libri contabili	»	17
33 — Relazione annuale	»	18
34 — Archivio amministrativo	»	18
35 — Controlli amministrativi	»	19
36 — Consegna dell'amministrazione	»	19

Capitolo V
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

37 — Composizione	»	20
38 — Facoltà amministrative	»	20

Capitolo VI
DISPOSIZIONI VARIE

39 — Contributi provinciali e generali	»	21
40 — Amministrazioni parrocchiali	»	22
41 — Disposizioni per i processi semplici e solenni	»	22
42 — Sante Messe	»	23
43 — Sante Messe binate	»	24
44 — Decisioni capitolari sull'amministrazione	»	24

APPENDICE

1 — Note sugli enti giuridici	»	29
2 — Note di legislazione del lavoro	»	30
3 — Note di legislazione fiscale	»	32
4 — Moduli e formulari	»	36